

CCCLXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente	22570
Congedo	22570
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	22570
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	
<i>(Presentazione)</i>	22573, 22592
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	22592
Disegno di legge <i>(Seguito della discussione):</i>	
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432)	22573
PRESIDENTE ¹	22573
ANGIOY, <i>Relatore di minoranza</i>	22574
22577, 22582, 22584, 22585, 22592, 22595	
22597, 22599, 22600, 22601	
CHIARAMELLO	22575, 22583, 22597
22598, 22599, 22600, 22601	
VALSECCHI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	22576
22578, 22580, 22581, 22582, 22585, 22596	
22597, 22600	
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . .	22576
22579, 22581, 22588, 22597, 22598, 22600	
COLITTO	22577, 22584, 22585, 22601
DE FRANCESCO	22577, 22579
BERLOFFA	22580, 22582
DUGONI	22581, 22584, 22591
FERRERI	22584
CURTI	22585, 22600
ROSINI	22585, 22600
DEGLI OCCHI	22587, 22598
ASSENNATO	22589, 22591
TOGNI	22589
BUCCIARELLI DUCCI	22592
CANTALUPO	22600

PAG.

Proposte di legge:

<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	22570
<i>(Non approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	22570
<i>(Ritiro)</i>	22570

Proposte di legge (Svolgimento):

PRESIDENTE	22570
COLITTO	22570
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	22571
FODERARO	22571
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	22572

Interrogazioni (Annunzio):

PRESIDENTE	22601, 22617
CANTALUPO	22516
MANCINI	22616
CERRETI	22617

Votazioni segrete. 22592, 22594, 22598**Votazione segreta della proposta di legge:**

Senatore Zoli: Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria. (1351)	22572
22587, 22592	

La seduta comincia alle 16.

GUERRIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Fadda.

(È concesso).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Giustizia):

« Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1542);

Senatori CORNAGGIA MEDICI ed altri: « Pro-roroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1808) (*Con modificazioni*);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

CECCHERINI ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K 2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla sorella dello scalatore Puchoz » (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1570-B);

dalla V Commissione (Difesa):

PAGLIUCA: « Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998 » (1372) (*Con modificazioni*);

« Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1861);

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (1868).

dalla IX Commissione (Agricoltura):

COTTONE: Elevazione del limite massimo di solfato nei vini (1223) (*Con modificazioni*).

Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, ha deliberato di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge:

DI BELLA e VIOLA: « Particolari nomine in servizio attivo permanente per merito di guerra commutabili in medaglie al valor militare » (176).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Basile Guido ha dichiarato di ritirare la sua proposta di legge concernente: « Conferimento di posti di notaio » (900).

La proposta, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati De Felice e Pozzo hanno dichiarato di aver cessato di appartenere al gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano e hanno chiesto di essere iscritti al gruppo misto.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Bozzi, Colitto e Di Giacomo:

« Valutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio prestati nella posizione di richiamati o trattenuti dai militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica » (1377).

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerla.

COLITTO. Onorevoli colleghi, la relazione, che accompagna la proposta di legge, precisa, pur nella sua brevità, in modo, a mio avviso, sufficientemente chiaro, le ragioni che giustificano una congrua modifica delle norme vigenti in materia di valutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio, comunque prestati nella posizione di richiamati o trattenuti da militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Tali norme sono quelle degli articoli 1, 3 e 4 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, ispirate, come si legge nella relazione, ed una severità tanto eccessiva quanto ingiustificata.

Nella relazione ne sono anche indicate le ragioni.

Non può negarsi, infatti, che dette norme perpetuano nel tempo situazioni di notevole disagio economico e talvolta di autentica miseria nei riguardi di ufficiali che, pur avendo prestato per oltre venti anni la loro attività al servizio dello Stato, attendono ancora dallo stesso il giusto compenso. Altrettanto va detto per altri ufficiali e sottufficiali, che, richiamati nel periodo dell'ultima guerra, in alcuni casi per 5 o 6 anni, attendono dallo Stato la rivalutazione della loro pensione, tenendosi conto del servizio in tali anni prestato.

Di qui la proposta di legge, con la quale si pensa di provvedere alla abrogazione per i servizi resi dai militari delle tre forze armate delle categoria in congedo, trattenuti o richiamati, delle limitazioni poste al riconoscimento di tale servizio utile ai fini della pensione dagli indicati articoli del regio decreto-legge 30 dicembre 1937.

La liquidazione della pensione, spettante a coloro che raggiungono i 20 anni di servizio, e la riliquidazione della pensione nei riguardi di coloro, che, prima dell'ultimo richiamo o trattenimento in servizio, erano già provvisti di pensione, si dovrebbero effettuare — secondo la proposta — sulla base degli assegni pensionabili, percepiti all'atto del definitivo invio in congedo e con le stesse aliquote previste dalle norme in vigore per i militari di carriera di primo grado, arma o corpo, ruolo o categoria. Penso che la Camera debba esprimere parere favorevole alla presa in considerazione della proposta anche perché provvedimenti analoghi a quelli che si invocano, sono stati presi con altre disposizioni di legge, con le quali sono state soddisfatte giuste rivendicazioni del personale della guardia di finanza, dei carabinieri e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bozzi.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Foderaro, Colitto, Rossi Paolo, Resta, Natali Lorenzo, Troisi, Salizzoni, Bovetti, Di Giacomo, Carcaterra, Mastino Del Rio, Concetti, Angelucci Nicola, Vedovato, Selvaggi, Del Fante, Pe-

dini, Del Bo, Petrilli, Caroleo, De Vita, Dosi e Faletti:

« Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime della circolazione di veicoli a motore » (1514).

L'onorevole Foderaro ha facoltà di svolgerla.

FODERARO. Onorevoli colleghi, con la proposta di legge, che, anche a nome di numerosi altri colleghi, ho l'onore di sottoporre alla Camera per la presa in considerazione, si è inteso assicurare il risarcimento del danno a quelle vittime incolpevoli della circolazione dei veicoli a motore, che altrimenti resterebbero senza un indennizzo, pur avendone diritto.

Ora, il problema da risolvere, in tema di riparazione dei danni dovuti alla circolazione dei veicoli a motore, non è già quello di obbligare tutti ad assicurarsi per la propria responsabilità, ma preliminarmente di vedere chi sono quelli che, vittime di un incidente stradale, potrebbero restare senza indennizzo, pur avendo diritto ad essere risarciti.

I casi, difatti, sono tre: o l'investitore è solvibile e non assicurato, ed allora paga di persona; o l'investitore è assicurato, ed allora paga la compagnia di assicurazione; o l'investitore è insolubile e non assicurato, ovvero è rimasto sconosciuto. Come si vede, quindi, per coprire tutti i possibili casi di vittime dovute ad incidenti stradali, occorre soltanto coprire queste ultime due fattispecie del terzo caso: investitore sconosciuto, ovvero investitore insolubile e non assicurato.

Appunto per operare questa saldatura, nei casi in cui deve essere risarcito il danno dovuto alla circolazione di veicoli a motore, i presentatori della proposta di legge, che si sottopone all'Assemblea — e che è stata presentata l'8 marzo 1955 alla Camera — hanno creduto, salvaguardando i principi liberisti nel campo della previdenza e, quindi, salvaguardando il sistema della libera concorrenza in tema di previdenza, di adottare una soluzione pratica per queste due fattispecie, creando un Fondo di solidarietà per le vittime della circolazione stradale, sull'esempio francese del *Fond de garantie automobile*.

Questo Fondo ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sotto il controllo del Ministero dell'industria ed è gestito da un consiglio di amministrazione, in cui hanno la maggioranza le compagnie assicuratrici private; il Fondo utilizza l'attrezzatura e l'organizzazione delle stesse compagnie assi-

curatrici, il che ci mette al sicuro che non potrà mai diventare un « carrozzone » e andare a finire in un ente statale o parastatale. Si evita, in questo modo, l'adozione del sistema dell'assicurazione obbligatoria, la quale, come si sa (quand'anche se ne sentisse il bisogno, e da noi in modo assoluto questo bisogno non si sente), desta moltissime preoccupazioni non solo al settore della motorizzazione, ma anche a quello previdenziale.

Difatti, le principali preoccupazioni che si hanno in materia si possono ridurre a tre: 1°) non intaccare i principi liberistici del settore della previdenza; 2°) evitare ulteriori gravami sul settore motoristico; 3°) non creare pesanti sovrastrutture, enti farraginosi, procedure burocratiche, che incepperebbero quel lo sviluppo meraviglioso della motorizzazione, che si è avuto, in modo sempre più crescente, dal dopoguerra ad oggi.

Queste tre preoccupazioni non si eludono con il sistema dell'assicurazione obbligatoria. L'esperienza, anche recente, di altri paesi, ci insegna come con il sistema dell'obbligatorietà dell'assicurazione l'intervento statale va sempre più accrescendosi, va a mano a mano irrobustendosi, fino ad arrivare al monopolio del servizio, la nostra esperienza infortunistica in materia di lavoro ci è di guida e di esempio in questa materia. Ora, con il sistema del fondo di garanzia, del « Fondo di solidarietà », si evita, invece, l'intervento statale e si continua col sistema della libera assicurazione. D'altra parte, non si creano gravami nel settore della motorizzazione, poiché il fondo si alimenta con un 2 per cento a carico delle imprese assicuratrici e con un modestissimo contributo a carico degli utenti, variabile da lire 300 a 5 mila in rapporto ai cavalli vapore dei mezzi motorizzati. E, questo, in base ad un piano finanziario prestabilito, in base a calcoli preventivati in relazione all'entrata e all'uscita del fondo.

Quindi, dovendo scegliere, diciamo sinceramente, tra i due mali il male del fondo di solidarietà (se male può essere definito da alcuni) e il male dell'assicurazione obbligatoria, è ovvio che conviene scegliere il male minore. Il fondo di solidarietà evita, come si vede, qualsiasi soluzione estrema, che non è necessaria nell'attuale stato di cose. Nel settore della motorizzazione maggiore si ha un'assicurazione spontanea, libera per l'80 per cento, senza dire che il 20 per cento degli autoveicoli non assicurati appartengono in maggioranza allo Stato, agli enti pubblici oppure a grandi complessi industriali e commerciali che praticano il così detto sistema di auto-assicurazione.

Quindi, si sta creando, per quanto riguarda la motorizzazione maggiore, una spontanea assicurazione senza che vi sia bisogno di creare un'assicurazione obbligatoria, che determina, indubbiamente, anche una psicosi fra gli utenti, e, conseguentemente, un intralcio nello sviluppo della motorizzazione.

Ripeto, il sistema evita l'obbligatorietà dell'assicurazione, conserva il vantaggio della libera concorrenza nel settore della previdenza e colma le lacune che si avrebbero anche con la previdenza obbligatoria, come nel caso dell'investitore sconosciuto. Infatti, molti paesi che praticano il sistema dell'assicurazione obbligatoria hanno dovuto integrarlo con il sistema del fondo di garanzia per il caso dell'investitore sconosciuto. Infine, con questo sistema si garantiscono dei massimali notevoli: 15 milioni in caso di sinistro e 3 milioni per le persone, massimali che non si potrebbero avere con l'assicurazione libera e tanto meno con il sistema della previdenza obbligatoria, se non al prezzo di elevatissimi premi, che, evidentemente, non possono essere pagati da utenti di modeste condizioni economiche. Penso che la proposta di legge, che si ispira a principi di carattere umanitario e di solidarietà cristiana, ottenga oggi il parere favorevole per la presa in considerazione ed in un secondo tempo venga approvata anche nel merito.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Foderaro

(È approvata).

Le due proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore ZOLI: « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria ». (*Approvato dal Senato*). (1351).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza » (1945);

« Modificazioni ed aggiunto alle disposizioni sulla cinematografia » (1946).

Per quest'ultimo disegno di legge chiedo l'urgenza e il deferimento ad una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge.

Il primo di essi sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Per il secondo disegno di legge avverto che, se non vi sono obiezioni, le richieste del Governo si intendono accolte.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di comunicare i nomi dei deputati che comporranno la Commissione speciale.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Ricordo che nella seduta del 22 aprile 1955 fu iniziato l'esame dell'articolo 8 e vennero svolti i relativi emendamenti. Furono ritirati l'emendamento soppressivo Roberti e quello aggiuntivo Turnaturi; la Commissione dichiarò di accettare l'emendamento Assennato con il quale si proponeva di aggiungere, alla lettera b), dopo la parola « prestazioni », l'altra: « analoghe ». A questo emendamento

Governo e Commissione si dichiararono favorevoli.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, con l'emendamento Assennato:

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli Uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate:

a) a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati, che non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo;

b) ad artisti e professionisti sia per prestazioni analoghe periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari;

c) a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari;

d) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in cauzione, in conto corrente, con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

La registrazione deve contenere la indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati.

Si applicano alle registrazioni previste dalla presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2215, 2216, 2220 del codice civile.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in deduzione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Se le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili non hanno tenuto, ovvero si sono rifiutati di esibire le scritture obbligatorie secondo il Codice civile, le leggi speciali e la presente legge, l'Ufficio procede all'accertamento determinando il reddito imponibile in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica della impresa. Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale, redatto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per la constatazione della man-

canza o del rifiuto di esibizione delle scritture.

Nel caso previsto dal comma precedente, ferme restando le conseguenze stabilite dal citato articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, il contribuente che si oppone all'accertamento deve dare la prova della inesistenza, in tutto o in parte, del reddito accertato. Le Commissioni di merito possono annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e possono ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede che sia accertato il reddito inferiore a quello determinato dall'ufficio. In ogni caso né il contribuente può addurre prove presuntive, né le commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio.

Quando l'ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, che le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realtà, che sono iscritte spese o perdite inesistenti, che sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrate, o che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'ufficio ha facoltà di correggere ed integrare secondo il suo apprezzamento con l'accertamento motivato le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero. In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'ufficio deve essere fornita dal contribuente.

Quando i fatti indicati nel comma precedente sono così gravi o ripetuti da far ritenere inattendibili i libri e le scritture contabili, l'ufficio accerta il reddito con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, avvalendosi anche di quegli elementi che emergono dalle scritture e che ritiene veritieri, e si applicano le norme di cui al secondo comma. L'ufficio deve menzionare nell'accertamento i motivi per i quali ritiene si renda applicabile il presente comma.

Quando nel corso del giudizio di merito dinanzi alla commissione di primo grado emergono elementi per cui la commissione ritenga applicabile il terzo o quarto comma del pre-

sente articolo, questa provvede secondo le norme dell'articolo 5.

Nelle ipotesi previste dal primo e quarto comma del presente articolo l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560 ».

ANGIOY, *Relatore di minoranza*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Ho presentato ieri, a nome dei colleghi di questo gruppo e del gruppo monarchico, una proposta di sospensiva. Si è obiettato che con ciò si richiedeva un nuovo giudizio della Camera su un suo precedente deliberato, in quanto, all'inizio dell'esame di questo disegno di legge, su una analoga proposta di rinvio avanzata dall'onorevole De Francesco, la Camera si pronunciò negativamente. Ma io penso che le ragioni che militano oggi in favore del rinvio che ho l'onore di proporre siano diverse e più valide, in quanto allora, in sostanza, si invocava come motivo fondamentale la necessità di abbinare l'esame della legge di perequazione con la legge della riforma del contenzioso tributario, collegando con ciò l'approvazione della legge di perequazione ad un fatto che allora era incerto e futuro.

Noi oggi, viceversa, ci troviamo di fronte al fatto nuovo della presentazione da parte del ministro delle finanze di un disegno di legge per la riforma degli organici del contenzioso tributario. Quindi abbiamo già un dato di fatto sicuro e certo. E la proposta di subordinare o di condizionare l'approvazione di queste norme di perequazione ad un esame da parte della Camera della riforma del contenzioso è, a mio parere, assai più valida; perché, avendo la possibilità di studiare il testo che il Governo ha predisposto per la composizione di questi organi, noi possiamo, logicamente, ricavarne un conforto maggiore agli effetti del giudizio che dobbiamo esprimere sulle norme che questi nuovi organi dovranno applicare. Vi è quindi una opportunità, secondo me, che suggerirebbe di esaminare innanzi tutto la composizione degli organi, per poi, semmai, adeguare e armonizzare la composizione di questi organi con le loro facoltà, quelle che sono le norme che noi abbiamo al nostro esame.

Vi è un altro aspetto che mi preoccupa, ed è questo: che quando la Camera si esprime in senso contrario alla sospensiva, otto mesi or sono, prevedeva una normalità di procedura anche agli effetti della legge sulla riforma

del contenzioso, cioè presupponeva che il Governo, che non aveva manifestato fino a quel momento intendimenti diversi, volesse restare nel quadro della statuizione dell'articolo 102 della Costituzione, e quindi mantenesse fermo il principio che non si dovesse derogare in alcun modo alla norma che attribuiva al giudice naturale anche il giudizio in campo tributario e che la Camera dovesse semplicemente esaminare la legge della riforma del contenzioso come una qualunque legge che non comportasse una rilevanza di carattere costituzionale. Viceversa, noi oggi abbiamo appreso che il Governo è entrato in un altro ordine di idee, sul quale noi non intendiamo oggi discutere, ma che richiama diverse considerazioni anche di carattere politico.

Non vi è dubbio, innanzi tutto, che una deroga ad una norma costituzionale fondamentale, fra le più rigide della nostra Costituzione, quale è quella che attribuisce al giudice naturale il giudizio su tutte le materie, può sollevare in diverse parti della Camera notevoli perplessità, non tanto per il fatto in se stesso, quanto perché l'inizio di una lesione a questo principio potrebbe rappresentare un pericoloso precedente, che potrebbe giustificare qualunque altro passo in deroga a questa fondamentale statuizione della Costituzione. Ma a parte ciò vi è un altro aspetto, che è un aspetto procedurale: cioè, mentre il Governo, in un certo qual senso, dispone, attraverso la sua maggioranza, della libertà di decidere di un suo atto politico, quale può essere l'approvazione della legge sulla perequazione tributaria, non dispone invece di questa sua libertà agli effetti della legge sul contenzioso, perché, avendo ricorso alla via della riforma della Costituzione, si è vincolato ad una maggioranza qualificata che lo costringe a dover condizionare la sua azione per l'approvazione di quella legge anche al parere dell'opposizione; per cui noi ci potremmo trovare in questa strana situazione, che quando il Governo avesse ritenuto, per ragioni di opportunità, di approvare le norme della perequazione tributaria, non dipenderebbe più, domani, dalla sua volontà l'attuazione della riforma del contenzioso. Mi si potrà dire che questa è una responsabilità che si assumerebbe l'opposizione; ma io dovrei obiettare che vittima di questa responsabilità sarebbe sempre tutta la categoria di cittadini, che si troverebbe nella impossibilità di ricorrere a quegli organi normali che il Governo ha ritenuto opportuno di dare a garanzia dell'osservanza delle norme che stiamo discutendo.

Quindi, penserei che, senza che si possa sospettare neanche lontanamente che da questa parte della Camera vi sia l'intenzione di procrastinare il corso di questa legge, noi ci potremmo orientare verso una richiesta di procedura di urgenza della discussione del contenzioso, abbinando, contemporaneamente, la discussione della legge di perequazione tributaria e facendo salva la certezza che, una volta approvata la legge di perequazione, noi non abbiamo a trovarci nella impossibilità di predisporre la riforma degli organi che dovranno su di essa giudicare.

Un altro aspetto subordinato che mi ha spinto a chiedere questo rinvio è il desiderio di apprendere dal ministro delle finanze il suo orientamento su questa legge, perché non vi è dubbio che, di fronte a questi 8 mesi che sono passati, stanno anche un mutamento di Governo nonché alcune pronunzie che ella ha dato in questa sede, onorevole ministro, durante la discussione del bilancio del Ministero delle finanze. Ella, ha detto che questa legge si rendeva necessaria, che ne era opportuna l'approvazione, ma che, non solo per la sua personale persuasione, ma anche per una specie di incarico testamentario che le aveva lasciato l'onorevole Tremelloni *in articulo mortis*, riteneva che vi fosse la necessità di apportare a questa legge degli emendamenti tecnici.

Io non posso non stupirmi, perché l'onorevole Tremelloni, che le ha lasciato questo incarico, si è, viceversa, irrigidito, sia in Commissione che in Assemblea, manifestando la più assoluta ripulsa a qualsiasi emendamento tecnico e non tecnico. Quindi, io ritengo che sarebbe anche necessario che ella ci illuminasse sulla portata di questi emendamenti tecnici che ritiene opportuni, in modo che ci possiamo regolare su un giudizio complessivo agli effetti di questa legge, riservandoci poi di insistere o meno sulla votazione del rinvio a seconda delle assicurazioni che avremo e delle comunicazioni che ella vorrà fare.

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO. Il disegno di legge è giunto all'esame dell'Assemblea dopo circa un anno che è stato approvato dal Senato. Fu presentato dall'allora ministro Tremelloni, fin dal 1954. Il Senato l'ha approvato il 28 gennaio, cioè quasi un anno fa. È stato trasmesso poi alla Camera dei deputati regolarmente il 1° febbraio 1955, la Commissione l'ha discusso profondamente ed ampiamente, sono stati presentati, appunto dalla parte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

che ora ha proposto la sospensiva, tutti i possibili emendamenti, una infinità di emendamenti ai singoli articoli, che la Commissione mano a mano ha respinto e che i relatori non hanno accettato nella relazione di maggioranza. È caduto un Ministero, ne è subentrato un altro e noi, a distanza di un anno, siamo ancora qui a discutere questo disegno di legge sulla perequazione tributaria che deve servire a coordinare la legge generale fatta dal ministro Vanoni.

Quindi, mi pare che oggi non abbiamo da fare altro (anche per dimostrare che ci preoccupiamo realmente della necessità in cui si trova il Governo di dare nuovo impulso alla sua finanza) che respingere la proposta sospensiva e continuare la discussione degli articoli.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Se ho ben capito, la richiesta di sospensiva sarebbe motivata con la presentazione da parte del Governo della legge sul contenzioso tributario. Io devo ricordare che sia in Senato sia in questo ramo del Parlamento fu sollevata in sede preliminare la eccezione ora ripetuta dall'onorevole Angiò, adducendosi proprio la necessità di attendere la presentazione della legge sul contenzioso tributario. Debbo altresì ricordare che in entrambi i rami del Parlamento la richiesta fu respinta con le motivazioni che si possono leggere negli atti e che io non intendo ripetere.

Da allora ad oggi nulla è mutato, anche se le distanze fra la legge di perequazione e quella sul contenzioso si sono raccorciate con la presentazione del provvedimento sul contenzioso medesimo. Tale avvicinamento delle due leggi, per altro, non rappresenta che l'adempimento da parte del Governo di un voto espresso dai due rami del Parlamento e non giustifica davvero una richiesta di sospensiva nella discussione della legge tributaria.

Per questi motivi, dunque, non essendovi alcunché di mutato da quando le Camere ebbero a respingere la eccezione, ritengo che lo stesso atteggiamento debba essere tenuto ora rispetto alla proposta Angiò.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi sembra strano che un fatto che rappresenta l'adempimento di un dovere da parte del Governo, e cioè la presentazione del disegno di legge di riforma del contenzioso tributario,

possa essere addotto a motivazione di una richiesta di rinvio della discussione di questa legge. Se ben ricordo, le argomentazioni avanzate in Senato, e qui dall'onorevole De Francesco, vertevano sulla necessità — da ritenersi senz'altro fondata — di conoscere almeno le linee della riforma del contenzioso, riforma resa obbligatoria da un disposto della Carta costituzionale. Proprio per evitare che fossero riproposte quelle eccezioni nel momento in cui veniva ripresa la discussione del disegno di legge il Governo, mantenendo fede ad un proprio impegno, ha voluto presentare il disegno di legge sulla riforma del contenzioso e quello pregiudiziale di modifica dell'articolo 102 della Costituzione, che esclude la possibilità di giudici speciali.

Sembra a me che questo fatto nuovo debba confortare la Camera nella opportunità di continuare l'esame e l'approvazione del disegno di legge di perequazione tributaria, tanto più che la possibilità di conoscere le linee proposte dal Governo per la riforma del contenzioso dà ai colleghi uno strumento di più per esaminare più armonicamente gli articoli successivi della legge e anche quelli già approvati; che forse più organicamente potranno, una volta inseriti nel quadro della riforma del contenzioso essere da noi ripresi in esame per arrivare alle medesime conclusioni o per arrivare a quelle modifiche che la Camera dovesse ritenere necessarie.

Oggi sembra di dover chiaramente dire: noi abbiamo un contenzioso in atto, il contribuente italiano non è privo dello strumento per difendersi dinanzi alle commissioni e dinanzi all'autorità giudiziaria. Questa legge, inoltre non crea nuovi tributi, non crea aggravamento di aliquote, non inasprisce leggi esistenti: ma crea soltanto uno strumento per l'amministrazione che rende più difficile evadere dalla obbligatoria esecuzione di norme che già fanno parte, nel loro insieme, del nostro sistema tributario.

Il Governo non presenta suoi emendamenti ma tutti gli emendamenti che sono stampati e altri che dovessero essere presentati possono essere e saranno attentamente esaminati.

A noi pare che oggi debba farsi un'affermazione di principio, ed è questa. Da troppo tempo si discute di questa legge; si possono avere nel merito valutazioni elogiative di un grado inferiore; ma sembra che quando si pone all'ordine del giorno della nazione una legge che tende a rendere più difficile l'evasione e a rendere più effettiva la perequazione tributaria, male farebbe la Camera se ri-

tardasse ulteriormente non solo di iniziare la ripresa dell'esame di questi articoli, ma di condurre rapidamente a termine l'esame completo di tutta la legge. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta sospensiva Angioy.

(*Non è approvata*).

Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villellh propongono, al secondo comma, di sopprimere le parole: « In ogni caso né il contribuente può addurre prove presuntive, né le commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone, al secondo comma, di sopprimere le parole: « In ogni caso né il contribuente può addurre prove presuntive, né le commissioni possono motivare in base ad elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. L'articolo 9 nel testo approvato dal Senato dispone che nel caso di mancata esibizione o irregolare tenuta dei libri e delle scritture, l'ufficio debba procedere ad accertamenti in via induttiva, rimanendo a carico del contribuente la prova della inesistenza totale o parziale del reddito accertato.

Questo mio emendamento tende a sopprimere quelle parti che limitano, a mio avviso, eccessivamente, nei confronti di siffatti accertamenti induttivi il diritto di difesa del contribuente. La dimostrazione della inesistenza totale o parziale del reddito accertato o dalle valutazioni sostituite dall'ufficio a quelle risultanti dalle scritture contabili, che possa essere data senza che si adducano prove presuntive equivarrebbe, a mio avviso, al diniego di quella tutela giurisdizionale che l'articolo 113 della Costituzione garantisce.

Si ravvisa, poi, l'opportunità di sopprimere il sesto comma, secondo cui, nelle ipotesi previste dal primo e dal quarto comma dell'articolo, l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1904, n. 560, per le ragioni pratiche d'importanza notevole anche per il fisco che consigliano di mantenere l'interesse al concordato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Francesco, Selvaggi, Bonino, Caramia, Degli Occhi, Basile Giuseppe, Covelli, Romualdi, Latanza e Anfuso hanno presentato un emendamento al secondo comma diretto a sopprimere le parole: « In ogni caso né il contribuente può addurre prove presuntive, né le commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio ».

L'onorevole De Francesco ha facoltà di svolgerlo.

DE FRANCESCO. Devo notare che nel secondo comma in esame si fanno tre ipotesi: la mancata tenuta delle registrazioni; la mancata esibizione; inoltre la mancata tenuta ha riferimento anche a irregolarità eventuali in base a leggi speciali e in particolare alla presente legge.

La sanzione qual è? L'ufficio procede all'accertamento per via induttiva. In conseguenza si inverte l'onore della prova e la prova positiva si trasforma in negativa; il contribuente cioè deve poter negare gli elementi che hanno condotto all'accertamento induttivo.

Che cosa significa la disposizione dell'ultima parte del secondo comma? Che il contribuente non ha alcun mezzo per potersi difendere. Non ha la prova diretta perché i registri mancano o sono irregolarmente tenuti; non ha la prova indiretta perché la si nega: egli non può cioè addurre, agli elementi induttivi dell'accertatore, altri elementi induttivi che possano dimostrare la inesattezza dell'accertamento. La conseguenza è che si nega al contribuente ogni possibilità di difesa. E non solo non può difendersi dinanzi all'ufficio accertatore, ma, ciò che è più grave, non si può difendere nemmeno dinanzi alla commissione che è l'organo giurisdizionale, in quanto la commissione, a sua volta, non può tener conto di elementi che non siano dell'accertatore. Così, in questo caso, è veramente negata la difesa in un campo di materia così delicato.

A me sembra inoltre che non vi sia concordanza con la conclusione cui, esattamente e molto intelligentemente, è pervenuta la Commissione nel comma successivo: lì si è, molto accortamente, eliminato questo pericolo, perché si sono sopprese le parole: « in modo diretto e preciso ». Quindi, anche per ragioni di coerenza tra il secondo e terzo comma, perché solo nel terzo comma la Commissione ha visto la difficoltà che si presenta in ordine anche al secondo comma ed ha provveduto, io penso che anche per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

questa seconda ragione si debba concludere per la eliminazione dell'ultima parte del secondo comma di cui al mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è decisamente contraria a questo gruppo di emendamenti.

Essi colpiscono la *mens legis*, lo spirito della legge. I casi che si prevedono nell'articolo 9 sono ipotesi di chiara frode, comunque essi siano ipotizzati, e tutti gravi. Noi siamo dinanzi ad una legge la quale, nel suo articolo 7 già approvato, prevede, oltre alla presentazione di libri obbligatori, anche la presentazione di libri speciali: ora un contribuente il quale non ha ritenuto o si è rifiutato di esibire le scritture obbligatorie, o si è opposto all'accertamento, o addirittura ha artefatto i dati contabili, in modo che risulta precisa la volontà del contribuente stesso di evadere l'imposta, commette atto che non può non essere perseguito.

È chiaro che l'amministrazione non può rimanere disarmata nei riguardi di un contribuente che, in modo così manifesto, così palese sottolinea la sua opposizione al fisco: è chiaro che l'amministrazione, non potendo rimanere con le mani in mano, debba procedere ad accertamento induttivo. In questo caso, quel contribuente che si è volontariamente messo nelle condizioni di non poter essere oggetto di un accertamento preciso, esatto, comunque equo, evidentemente deve accollarsi l'onere della prova, dimostrare che l'accertamento induttivo fatto dall'ufficio finanziario è in parte o in tutto senza fondamento.

Se noi arrivassimo ad ammettere che il contribuente, allorché si presenta alla commissione, possa trovare in quella sede possibilità di salvezza (potendo la commissione, in base ad elementi presuntivi, determinare l'accertamento), evidentemente noi metteremmo il famoso tallone di creta sotto a questo, per così dire, colosso che andiamo costruendo.

D'altro canto la legge è esplicita: in un altro punto stabilisce che quando le commissioni (e mi pare che qui ci sia tutta una architettura ben combinata) si trovino di fronte ad elementi i quali, comunque valutati, portano a concludere su un accertamento difforme da quello fatto dall'ufficio, le commissioni rinviino tutti gli atti all'ufficio, affinché questo, sulla scorta degli elementi segnalati, possa procedere ad ulteriore accertamento. Vale a dire che anche in quella sede, dove

cioè non vi è presunzione di frode così grave — come invece è prevista nell'articolo 9 — la commissione, dinanzi ad elementi nuovi, rinvia gli atti all'ufficio, affinché questo accerti la sussistenza o meno di questi elementi.

Ora, con l'articolo 9 s'intende appunto sanzionare il contribuente che si sottrae al sul dovere, nel senso di attribuirgli totalmente l'onere della prova.

Voler accogliere l'emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso del secondo comma, significherebbe disfare l'edificio, aprire la porta ad altre forme di accomodamento che il legislatore non vuole. Nello stesso spirito sento di dovermi opporre anche all'emendamento Colitto, in quanto l'abolizione dell'ultimo comma significherebbe ammettere anche in questi casi il concordato.

Per quanto è già stato detto sull'argomento, mi pare risulti chiaramente che il concordato, a stretto rigore, non avrebbe dovuto trovar sede in questa legge: si poteva ammettere in quanto le parti che addivenivano al concordato erano in un rapporto, quanto meno, di reciproca fiducia. Ma qui siamo dinanzi a un contribuente che volontariamente si è messo in una situazione di frode, che occulta libri, che non li presenta in sprezzo alle leggi, al codice e a tutte le norme che impongono un certo comportamento. Dire anche a questo contribuente: dopo che tu ti sei comportato in questo modo manifestamente fraudolento, manifestamente illegittimo, hai ancora la possibilità di concordare, vorrebbe dire che l'amministrazione finanziaria non fa nessun conto di queste norme che noi, invece, vogliamo approvare proprio per introdurre un nuovo sistema di rigore in questi rapporti. Per queste ragioni prego la Camera di voler respingere tutti gli emendamenti.

¶ Inoltre, debbo aggiungere che non vi è nessun collegamento tra la proposta di soppressione dell'ultimo capoverso del secondo comma e il fatto che sia sparita dal testo di legge la dizione « in modo diretto e preciso » dell'ultimo capoverso del terzo comma. Nella relazione scritta, mi sono sforzato di spiegare come mai sia caduta in sede di discussione in Commissione questa espressione « in modo diretto e preciso », che richiamava la prova rigorosa del codice civile. Personalmente io ho dovuto esprimere il rammarico di questa caduta, ma nessuno ha presentato un emendamento tendente a ripristinare la dizione: « in modo diretto e preciso ». Noi, evidentemente, siamo di fronte ad un comma che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

termina con un'altra dizione, ma la sostanza, salvo la valutazione modale, è sempre identica, perché si stabilisce: « In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'ufficio deve essere fornita dal contribuente ». È sempre il contribuente che si accolla l'onere della prova contraria. Si diceva, nella prima dizione « in modo diretto e preciso », vale a dire si enucleava meglio la portata dell'onere di questa prova. Ma essendo oggi caduta l'espressione « in modo diretto e preciso » non significa che sia caduto il principio informatore di tutto l'articolo. Il contribuente deve sempre fornire, quando si mette in questa situazione, la prova del contrario che potrebbe risultare da un accertamento che, in questo caso, non può che essere induttivo.

Prego, ripeto, la Camera di voler respingere gli emendamenti presentati.

DE FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCESCO. L'articolo 113 della Costituzione assicura in ogni caso la difesa non solo dei diritti del cittadino, ma anche la difesa degli interessi legittimi. Fin qui ci troviamo di fronte ad un atto amministrativo e contro questo atto amministrativo si concede la prova negativa. Ma voi dovete mettere il contribuente nelle condizioni di poter prestare questa prova negativa. Come la presta il contribuente questa prova negativa? Non la può prestare in modo diretto, perché le registrazioni non vi sono, perché la contabilità non esiste o, se esiste, è ritenuta insufficiente e irregolare. Non la può, infine, presentare attraverso elementi induttivi di vario genere. Ecco, quindi, che il contribuente solo formalmente ha la possibilità di presentare una prova negativa, ma non lo si mette in condizioni effettive, concrete di provare il contrario di quello che l'accertatore ha stabilito.

Quindi, mi sembra, che si tratti di una violazione precisa di uno dei cardini della nostra Costituzione, che poi non è soltanto un cardine, ma è lo stesso diritto di difesa che in qualunque caso, anche nella ipotesi che si sia voluto dolosamente sottrarre le registrazioni e le contabilità, spetta al contribuente. Anche in questo caso, si deve dargli la possibilità di difendersi.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Questa legge può essere accettata o non

accettata, ma ha una sua logica che noi non possiamo dimenticare, esaminandola articolo per articolo. L'amministrazione finanziaria si trova in una posizione certamente non facile, quando si chiede ad essa non solo di motivare, ma anche di motivare analiticamente, con quel rigore che questa espressione richiede. Se noi non affermiamo una contropartita a questo obbligo dell'amministrazione finanziaria di motivazioni analitiche, dinanzi al contribuente che non ottempera alle norme degli adempimenti che risultano da questa legge (in particolare dell'articolo 7) e da altre disposizioni; se non prevediamo il ricorso non soltanto all'accertamento induttivo, ma a un accertamento induttivo particolarmente resistente, noi veniamo a togliere all'amministrazione uno strumento di azione indispensabile e praticamente veniamo a non bilanciare, in un sistema organico di perequazione tributaria effettiva, quella che dev'essere una posizione di equilibrio tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Onorevole De Francesco, le società e gli enti tassati in base al bilancio, di cui all'articolo del quale ci occupiamo, se ottempereranno a quelle norme che la Camera ha stabilito possano essere osservate — tanto è vero che le ha rese obbligatorie — non avranno nulla da temere. Ma — è questa l'ipotesi che ella fa — chi non si mette in queste condizioni e perciò incapperà in un accertamento induttivo, ella dice che non avrà la possibilità di smontare questo accertamento, non potendo addurre in prova i libri, perché, se ha dichiarato di non averli, per una vecchia regola qui richiamata, non potrà farne uso, né potrà portare scritture contabili. Però, potrà sempre avere la possibilità di offrire quella che si chiama una prova certa e positiva. Né a me pare — e in questo concorda, come interpretazione, l'organismo tecnico del Ministero — che lo escludere, come vien fatto da questa legge, la possibilità delle commissioni di motivare in base ad elementi presuntivi e del contribuente di addurre prove presuntive, elimini quel rimedio di carattere più generale previsto dall'articolo 2729 del codice civile. Quindi quando le presunzioni saranno gravi, precise e concordanti, saranno sicuramente ammesse. Questo valga, se non altro, come interpretazione autentica di una norma di carattere generale.

Più di questo a me pare che non potremmo fare: altrimenti non creeremmo una legge di perequazione tributaria, ma

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

apriremmo veramente una larga e sicura falla nelle maglie dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angioy, tendente, al secondo comma, a sopprimere le parole: « In ogni caso né il contribuente può addurre prove presuntive, né le Commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colitto, soppressivo, al terzo comma, delle parole: « In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'ufficio deve essere fornita dal contribuente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colitto soppressivo dell'ultimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

GUERRIERI, Segretario, legge.

Le imprese, che pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile o di leggi speciali, a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

In caso di mancata esibizione, si applicano gli articoli 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Quando mancano o per irregolarità si dimostrano inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Berloff ha proposto di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La presente disposizione sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1958 e anni successivi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLOFFA. L'obbligatorietà dei libri contabili è sempre stata ritenuta valida con molta elasticità, specie agli effetti fiscali. È giusto che con questa legge si cerchi di riferirsi a tutti i mezzi specie se previsti dal nostro codice, per arrivare alla ricerca del reale red-

dito dei singoli cittadini. Credo però non convenga nasconderci la realtà della situazione: sono moltissimi, quasi tutti gli imprenditori medi e piccoli, che alle volte non conoscono nemmeno l'esistenza di questo articolo 221 del codice civile.

Nasconderci questa realtà vorrebbe dire mettere questa larga categoria di imprenditori nella condizione di trovarsi, per un certo periodo senza una possibilità di prova, soprattutto agli effetti della norma contenuta nel terzo comma del presente articolo.

Per questo motivo ho proposto un emendamento aggiuntivo che tende a dilazionare l'entrata in vigore di quest'ultima norma. In proposito dichiaro che, anche pensando che forse da qualcuno potrà ritenersi opportuno parlare di norma transitoria, modifico senz'altro il mio emendamento in un comma aggiuntivo, il quarto, così formulato: « La disposizione di cui al precedente comma sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1958 e anni successivi ».

Credo risulti a tutti chiaro come questa proposta non si ispiri al fine di togliere al provvedimento in esame la sua validità agli effetti di una maggiore perequazione, ma tenda a permettere una preparazione tecnica, direi anche quasi psicologica, presso quei larghi strati imprenditoriali che sono i più minuti e che verrebbero ad essere maggiormente toccati da questo provvedimento. Fare questo significa rimanere nell'ambito della legge con assoluto rispetto del codice civile ed affermare qualcosa che troverà realizzazione nel tempo dopo che gli imprenditori e l'amministrazione potranno dare maggior valore alla norma stessa. Ne deriveranno senz'altro conseguenze di ordine psicologico e pratico per gli imprenditori, ma soprattutto — penso — per l'amministrazione, la quale deve tendere come noi tutti alla maggiore realizzazione dell'imponibile possibile cercando comunque di mantenere rapporti di comprensione con i contribuenti specie se richiesti di nuove formalità per l'accertamento di modesti redditi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALESCCHI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento aggiuntivo sposta di due anni l'entrata in vigore delle norme di questo terzo comma. Ritengo parzialmente fondate le ragioni addotte dall'onorevole proponente. Una di queste ragioni si è più volte prospettata nelle discussioni avvenute intorno a questa legge non solo in sede parlamentare, ma anche e soprattutto sulla stampa.

Infatti i colleghi ricordano che una delle armi usate dalla polemica contro questa legge è stata appunto l'affermazione che questa legge viene a porre i piccoli contribuenti in condizioni di impossibilità di regolarsi dinanzi al fisco. Attraverso le numerose lamentele dei piccoli contribuenti si voleva invece cercare di attutire, senza dirlo, le norme più importanti che riguardano i grossi contribuenti.

Non vi è dubbio che buona parte di queste imprese (che sarebbero tenute anche oggi, ai sensi del codice civile, ad avere almeno i libri menzionati nell'articolo 2214) non li hanno in effetti, o almeno non li hanno in modo tale da poterli considerare validi.

La norma intende concedere un certo periodo di tempo a queste piccole imprese, affinché si adeguino al mutato corso delle cose. Dico mutato e non nuovo, perché non si tratta di novità, dato che le prescrizioni del codice civile dovrebbero valere anche oggi, ma vi è questo nuovo atteggiamento dell'amministrazione la quale esige determinate scritturazioni, principio che prima aveva abbandonato per desuetudine.

Ritengo quindi che questo emendamento, che non si oppone al principio, ma chiede semplicemente una certa dilazione, affinché i piccoli imprenditori economici possano adeguarsi, innovando un costume di amministrazione della loro impresa, alle norme volute da questa legge, possa essere approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

ANDREOTTI. *Ministro delle finanze*. Questa disposizione richiama agli effetti fiscali quello che è un obbligo che il codice fa oggi alle imprese di qualunque dimensione e con la semplice sanzione della dichiarazione di bancarotta in caso di fallimento. Ora, senza dubbio questo obbligo per le imprese di tenere il libro giornale ed il libro inventario, oltre che gli altri tipi di libri, è un progresso da un punto di vista di retta amministrazione aziendale e di possibilità di rapporti onesti e leali con il fisco. È però un fatto, come giustamente il proponente di questo emendamento ha rilevato, che la grandissima parte delle imprese non ha oggi questi libri; e se la norma entrasse in vigore immediatamente non pochi contribuenti verrebbero a trovarsi in difetto. E così, si correrebbe il rischio di porre in essere una delle tante norme che nella storia della legislazione tributaria sono state approvate dal Parlamento, ma che rimangono inoperanti proprio perché la cerchia dei cittadini e degli enti che non le osserva è così estesa, che gli uffici non possono

considerare quella che è una larghissima generalità soltanto una eccezione e procedere all'applicazione della norma. Quindi io credo che noi, accettando l'emendamento dell'onorevole Berloff e fissando una decorrenza successiva per mettere in condizione questo tipo di imprese, in modo speciale le piccole, di aggiornarsi, finiremo per rafforzare la disposizione; perché altrimenti verremmo a votare una norma che non avrebbe praticamente una applicazione. Mi pare che fissando un termine e facendo affidamento su una organizzazione migliore di queste imprese, anche attraverso le loro associazioni di categoria, veniamo a creare veramente uno strumento operante, mentre in caso inverso, come ho detto noi lasceremmo una norma soltanto scritta in una legge.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Vorrei fare una proposta transattiva. Secondo me l'articolo 10 pone già su basi diverse l'accertamento nei riguardi delle società e degli enti tassabili secondo il loro bilancio e quello nei riguardi degli altri contribuenti; e cioè la situazione di questi è indubbiamente più elastica. In queste condizioni rimandare fino al 1958 mi sembra veramente un eccesso, perché in fondo si chiede solo di mettere in ordine dei libri che sarebbero sempre dovuti esistere.

D'altra parte, faccio presente che, se andiamo al 1958, perdiamo degli anni di retroattività di applicazione di ricerca dell'imponibile. Quindi io vorrei proporre al ministro, al relatore ed al proponente di partire dal 1° gennaio 1957. Così il contribuente avrà un anno di tempo per prepararsi e nello stesso tempo si darà l'impressione a tutti i contribuenti italiani che in fondo in fondo il nostro sistema fiscale è un sistema di una certa serietà.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Credo di potere accettare, anche perché, se questa legge viene pubblicata con una certa celerità, se cioè avrà vigore prima dello scadere del termine utile per la presentazione della denuncia dei redditi (31 marzo), daremo una franchigia di due anni.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Accetto la proposta Dugoni, ma propongo di cambiare la formulazione, perché inserendo quella suggerita nell'ultimo comma, si potrebbero creare degli equivoci, credere, cioè,

che noi ci si riferisca anche alle disposizioni del codice e quindi che si tenda a sospendere in certo senso l'obbligatorietà del codice.

Ritengo preferibile formulare un ultimo comma a parte nel seguente testo:

« La disposizione di cui al comma precedente sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi ».

Il riferimento è fatto solo al comma precedente, che ha fini fiscali.

PRESIDENTE. Onorevole Berloff?

BERLOFFA. Ringrazio il ministro perché il mio pensiero coincide con il suo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Berloff, nella formulazione del Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegata A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la società ha il suo domicilio fiscale.

La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle noter apposte all'articolo 1, n. 111, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresì ai libri previsti dall'articolo 7 della presente legge diversi da quelli di cui al citato n. 11 e al successivo n. 112.

Nella dichiarazione delle imprese che, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili, delle società e degli enti tassabili in base a bilancio debbono essere riportati gli estremi delle quietanze di pagamento della tassa di concessione governativa relative ai libri ai quali la dichiarazione si riferisce ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli ne hanno proposto la soppressione.

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale.

Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile.

Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio.

La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile di pieno diritto il quarto comma dell'articolo 9.

Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci, dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidamente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Angioy e Villelli hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Siccome vi è un emendamento dell'onorevole Chiaramello dello stesso tenore, spero che sia più fortunato di me nell'illustrarlo, e cedo a lui la parola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chiaramello, Vicentini, Cavalli, De Francesco, Negrari, Ronza, Cafiero, Ferreri Pietro e Alessandrini hanno proposto di sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma, nonché

di sopprimere all'ultimo comma le parole: « fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo ».

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CHIARAMELLO. Ringrazio l'onorevole Angioy della grande fiducia che ha in me.

L'articolo 12 del disegno di legge in esame viene dallo stesso relatore di maggioranza così presentato: « Di innegabile peso e gravità per le responsabilità che coinvolge, ma anche di particolare importanza per le finalità cui la legge intende pervenire è l'innovazione prevista dalle norme dell'articolo 12 », e, com'è suo compito, ne sostiene e ne difende le norme stesse.

Non sembra equo coinvolgere nella responsabilità delle denunce fiscali i sindaci e i dipendenti di azienda investiti di particolari funzioni contabili, che esercitano le rispettive funzioni a servizio di società e di enti tassabili a bilancio.

Compito dei sindaci, infatti, è quello stabilito dall'articolo 2403 del codice civile, cioè quello di controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta (regolare tenuta!) della contabilità sociale e, soprattutto, controllare la redazione del bilancio, accertando la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio sociale. Il controllo non è dunque soltanto formale o contabile, ma va anche esteso alla regolarità delle scritturazioni contabili.

Le altre norme dell'articolo 2403 del codice civile riguardano poi le ispezioni periodiche dei sindaci circa il numerario e i titoli di proprietà o a deposito, a custodia, ecc., della società, nonché la richiesta di notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Dunque, da parte del collegio sindacale occorre richiedere queste notizie al consiglio di amministrazione, poiché logicamente il collegio sindacale non conosce queste operazioni di carattere sociale.

Evidentemente i sindaci, con la loro dichiarazione annuale dell'ammontare delle perdite e dei profitti concludentesi in un utile o in un *deficit*, impegnano la loro responsabilità sulla veridicità del bilancio. È pertanto su questa conclusione della gestione amministrativa che le società vengono tassate in base a bilancio.

Anche qui, voi sapete meglio di me che nessuna società è tassata in base al bilancio che presenta, ma gli uffici finanziari procedono ad accertamenti suppletivi.

E quale altra funzione dovrebbero avere i sindaci in base al citato articolo 12 del disegno di legge? I sindaci verrebbero ad essere dei veri agenti fiscali messi in ogni società, cioè dovrebbero essere chiamati a funzioni che il codice civile non prevede finora per il collegio sindacale; e questa sarebbe una vera innovazione nelle attribuzioni sindacali stabilite dal codice civile.

D'altra parte i sindaci (come meglio di me sanno quegli onorevoli colleghi che per la loro professione hanno dovuto essere sindaci di società) non possono verificare tutti i singoli atti di gestione e seguire diuturnamente la contabilità, tanto più nei grandi enti e nelle grandi società con filiali e diverse sedi; altrimenti si verrebbe all'assurdo che essi dovrebbero tenere in proprio un'altra contabilità, un conto patrimoniale e una gestione separati, per verificare se le singole partite della contabilità ufficiale coincidono con quanto viceversa essi ogni giorno scritturano.

È da rammentare che in base a queste osservazioni la III Commissione permanente (giustizia), costituita da avvocati e professionisti, si è pronunciata decisamente contro l'articolo in questione.

Ben più grave appare l'altra disposizione concernente il secondo comma dell'articolo 12 del disegno di legge in parola; e precisamente quella relativa alla figura giuridica di dirigente che viene ad assumere il preposto alla contabilità nelle società di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile (società per azioni che in base alle ultime modifiche hanno un capitale non inferiore a 50 milioni).

Ora, il codice civile stabilisce all'articolo 2095 quali siano le categorie dei dirigenti amministrativi e tecnici, gli impiegati e gli operai i cui rapporti con le aziende son regolati dai contratti collettivi di lavoro. Tali contratti verrebbero turbati dalle nuove responsabilità addossate ai dirigenti l'ufficio di contabilità rispetto alle altre categorie di dirigenti e, diversamente da questi ultimi, si verrebbe a determinare nei rapporti tra dirigente contabile e amministratore una posizione di critica e di controllo non sempre opportuni, né qualificati giuridicamente né giustificati da alcuna norma del contratto di lavoro, ma tali da turbare l'andamento interno dell'azienda e da acuire contrasti —

se non peggio — tra amministratore e dirigente contabile, senza contare l'onere che verrebbe accollato all'azienda per la qualifica di dirigente e per le nuove responsabilità assunte da tali funzionari.

I colleghi che hanno pratica di queste cose sanno che un articolo di questo genere, se approvato nella sua integrità, modificherebbe sostanzialmente l'istituto del collegio sindacale: probabilmente si ritornerebbe a una figura simile a quella che fu un tempo il gerente responsabile del giornale; cioè tutte le società troverebbero delle persone disposte a farsi stipendiare per fare il sindaco, ma nessun professionista serio sarebbe più disposto a fare il cireneo e ad assumersi una tanto grave responsabilità.

Per questo io propongo gli emendamenti accennati all'articolo 12 (e, per coordinamento, anche all'articolo 33).

Io spero che la Camera voglia approvare tali emendamenti evitando di esercitare una vera e propria coercizione del diritto dei liberi professionisti in seno alle società, gravandoli di una responsabilità superiore a quella degli amministratori e degli stessi grandi azionisti, che nella società commerciale sono i veri proprietari dei complessi a fine capitalistico.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha, a sua volta, proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma, nonché all'ultimo comma le parole: « per le persone preposte alla contabilità e ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COLITTO. La ragione dei miei emendamenti si può sintetizzare nella necessità di evitare il contrasto fra l'articolo 12 e le disposizioni del codice civile che regolano la rappresentanza delle società e di non creare casi estremi di pressione o di ricatto che sono sempre da deprecarsi. Il codice civile regola il potere di rappresentanza delle società e la responsabilità di valutazione che rimette al prudente apprezzamento degli amministratori escludendo i collaboratori della impresa che, se anche investiti della qualifica di dirigenti, sono comunque dei lavoratori subordinati.

Se non mi inganno, la stessa Commissione giustizia, richiesta del parere, ha stabilito che si tratta di una innovazione molto grave ai principi del diritto comune. L'obbligo dei direttori generali di sottoscrivere le dichiarazioni avrebbe dovuto essere mantenuto solo per il caso in cui si intendesse estendere ad essi la responsabilità degli amministratori, così come l'articolo 2396 del codice civile dispone.

Quanto ai contabili, poi, non pare che essi possano assumere con la sottoscrizione della dichiarazione una responsabilità che per la loro veste di esecutori della volontà degli amministratori e di dipendenti dalle società certamente loro non spetta.

Non è inopportuno aggiungere che la norma potrebbe costituire, come dicevo testè, un grave attentato alla libertà di lavoro, in quanto porrebbe i funzionari che siano chiamati a firmare una dichiarazione da essi ritenuta infedele, nella necessità di scegliere tra le sanzioni previste dal disegno di legge e quelle disciplinari interne.

Il terzo emendamento è una conseguenza degli altri due, che ho testè illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale quando sia distinta da quelle che hanno la rappresentanza legale ».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli propongono, in via subordinata, di sostituire, al secondo comma, alle parole: « e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale » le parole: « nella ipotesi prevista dall'articolo 2396 del codice civile ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli propongono inoltre di sopprimere il terzo comma.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgere l'emendamento, che tuttavia mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Dugoni propone di sopprimere il quarto comma. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DUGONI. Non sono d'accordo sulla soppressione del terzo comma, ma mantengo l'emendamento soppressivo del quarto comma, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Ferreri propone di sopprimere il quarto comma. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FERRERI. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Curti, Cerreti, Miceli e Raffaelli propongono di aggiungere al quarto comma le parole:

« Sono escluse da tale obbligo le società cooperative ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI. Se verrà approvato l'emendamento Chiaramello, ritirerò il mio. Se non venisse approvato l'emendamento Chiaramello, manterrei la mia aggiunta al quarto comma. Infatti, le ragioni esposte dall'onorevole Chiaramello valgono a maggior ragione per il movimento cooperativo, in particolare per le piccole cooperative.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosini propone, al quinto comma, di sopprimere le parole: « di pieno diritto ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. L'emendamento non ha contenuto politico ed è dettato unicamente dal mio rispetto per il linguaggio giuridico, che non è quello forense, né tanto meno quello prefettizio. Siccome il diritto non è un recipiente, non può essere né pieno né vuoto. Evitiamo di fornire agli interpreti occasioni per nuove teorie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli propongono di sopprimere l'ultimo comma. L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Vorrei osservare che, qualora il secondo ed il terzo comma venissero soppressi, dovrebbe sempre restare il quarto comma, per dare efficacia al primo. Pertanto il mio emendamento è condizionato dall'approvazione del secondo e del terzo comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Angioy e Villelli chiedono che nell'ultimo comma siano soppressi le parole: « per le persone preposte alla contabilità e ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Rinunzio allo svolgimento, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Colitto propone che nell'ultimo comma siano soppressi le parole: « per le persone preposte alla contabilità e ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Rinunzio alla illustrazione, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Turnaturi propone che nell'ultimo comma siano

soppressi le parole: « per le persone preposte alla contabilità e ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

VALESECCHI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Chiaramello nell'illustrare il suo emendamento ha voluto ricordare le parole con le quali io ho presentato questo articolo nella mia relazione: « Di innegabile peso e gravità per le responsabilità che involge, ma anche di particolare importanza per le finalità che la legge intende perseguire, è l'innovazione prevista dalle norme dell'articolo 12 ».

Egli ha voluto scorgere in queste parole ciò che io non ho voluto dire, cioè che il relatore, nel prospettare questa opinione della maggioranza, avesse quasi come un senso di perplessità, poiché si tratta di norme « di innegabile peso e gravità ».

Il relatore è obiettivo: non nega il peso e la gravità delle norme, ma riconosce anche la particolare importanza delle norme stesse. Il fatto stesso che all'articolo 12 siano stati presentati così numerosi emendamenti e da così diverse parti della Camera, dice che la norma è di innegabile peso e gravità; parimenti, però, la norma è una fra le più importanti.

Se dovessimo accogliere gli emendamenti che sono stati presentati, noi finiremmo, sotto questo aspetto, per lasciare le cose come sono. Infatti, in sostanza, si propone la soppressione del secondo, del terzo, del quarto, di parte del quinto, e dell'ultimo comma; nella ipotesi che questi emendamenti soppressivi fossero accolti dalla Camera, rimarrebbe soltanto il primo comma che è del seguente tenore: « La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base al bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale ».

Così, se le proposte soppressive fossero accolte, arriveremmo al punto di non far niente, perché colui che ha la rappresentanza legale dovrà pure firmare una dichiarazione annuale dei redditi, a pena di nullità; per cui se mancasse la sua firma la dichiarazione può essere nulla.

Ma con l'attuale articolo 12 si è voluto introdurre realmente qualcosa di nuovo: si è voluto chiamare a corresponsabilità, nella dichiarazione dei redditi, la persona preposta alla direzione generale, quella preposta alla

contabilità (terzo comma) e quelle dei sindaci.

Che cosa rappresentano le firme richieste al direttore generale, al capo contabile che abbia la qualifica di dirigente e ai sindaci? Ciò, in sostanza, rappresenta una garanzia soggettiva delle regolarità delle scritture contabili.

Il motivo pratico della richiesta è semplice, e a questo punto non posso che ricordare quanto è stato detto in Senato. Nelle aziende di maggiore mole la gestione sociale non si incentra normalmente nel presidente o nel consigliere delegato, ma sempre — vi sia o non vi sia un presidente o un consigliere delegato — la guida degli affari sociali è affidata a un direttore generale. È altrettanto certo che il direttore generale non può ignorare le direttive secondo le quali la denuncia dei redditi viene predisposta.

Insomma, vogliamo noi dimenticare che il direttore generale non può ignorare il modo con il quale è predisposta la dichiarazione dei redditi della società alla cui direzione è preposto? Noi non possiamo ignorare questo fatto. E se nostra cura è quella di avere delle dichiarazioni il più possibile vicine alla verità, è evidente che non possiamo ignorare la responsabilità di questa persona, che ha tanta parte nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e, prima ancora, nella formazione dei bilanci. D'altronde, se noi non chiamassimo queste persone a una diretta responsabilità, renderemmo possibile un facile gioco di scarica-barile, perché a un certo momento il consigliere o l'amministratore delegato potranno dire: io non ne so niente, perché ha fatto tutto il direttore e questi, dal canto suo, potrà trincerarsi dietro l'ordine ricevuto dal consigliere delegato o dal presidente. Daremmo quindi la possibilità a una serie di contestazioni a non finire.

Vorrei, inoltre, ricordare alla Camera che, in sostanza, queste norme non sono nuove nel nostro diritto positivo tributario: vi è già una legge del 1936 che implica la responsabilità del direttore generale e dei sindaci. Che poi quella legge non abbia mai trovato modo di essere applicata, sia caduta cioè in desuetudine per un comportamento piuttosto accomodante del fisco e delle parti, questo non significa che noi andiamo ad introdurre un principio innovatore. Sarebbe bastato, in questa sede, richiamare l'applicazione di quella norma del 1936. Quindi, non vi è nulla di nuovo.

Ma quale è, sotto questo profilo, il nuovo dettato della legge, quale risulta dagli articoli già approvati? Che cosa è che ci interessa?

A noi interessa, nel clima di instaurazione di nuovi rapporti tra amministrazione tributaria e contribuenti, richiamare tutte queste norme, vorrei dire vestirle di maggiore solennità, dare ad esse un carattere che le renda di più sicura applicazione, affinché, nel riprendere questa parte della legislazione, ci si renda conto che il Parlamento vuole riconfermare, oggi come allora, la volontà di fare le cose sul serio anche in questo settore.

Per fare le cose sul serio, io credo che, quando si tratta di società di questo tipo, la dichiarazione non possa essere presentata senza la firma del direttore generale che è, in sostanza, per buona parte, il responsabile della compilazione del bilancio, della dichiarazione e anche dell'andamento dell'azienda.

Niente di nuovo, quindi, nel nostro ordinamento positivo, se non questa volontà di enucleare meglio il disposto della legge; niente di nuovo in confronto di quanto avviene in altri paesi civili. Quante volte, discutendosi di questa materia, non abbiamo sentito invocare, dalle diverse parti di questa Camera, la legislazione straniera; quante volte, proprio da quella parte dalla quale ci vengono tante proposte di emendamenti soppressivi, non ci è stato citato l'esempio della legislazione americana ed inglese? Ebbene, in queste legislazioni, laddove si parla di dichiarazioni annuali delle società per azioni o di enti assimilati, è prescritta tassativamente una dichiarazione che deve essere sottoscritta oltre che dal presidente e dal vicepresidente anche da un altro importante funzionario, dal tesoriere, dal capo della contabilità, dal direttore generale. Sono cioè chiamate ad una corresponsabilità solidale dell'atto solenne, quale è quello della dichiarazione del reddito, varie persone comunque preposte alla direzione dei vari settori aziendali, dalle quali il fisco può avere la garanzia della veridicità di quanto è affermato nella dichiarazione stessa. Noi non vogliamo altro che chiamare a questo senso di responsabilità tutti questi soggetti.

So che probabilmente si rende necessario presentare il bilancio in un altro modo. È chiaro, è questo che si vuole. Si vuole che il bilancio sia valido, oltre che per gli azionisti, anche per il fisco, ed è qui che si accolla ai sindaci una nuova funzione. Fino adesso il sindaco (è giusto quello che ha detto l'onorevole Chiaramello) è chiamato a vigilare che la legge sia rispettata soprattutto nei riguardi degli azionisti, vorrei dire nei riguardi esterni: qui, invece, si accolla anche una responsabilità nei confronti del fisco.

Vi sono operazioni che non hanno alcun rilievo dal punto di vista del mandato sindacale, mentre ne hanno molto per il fisco. Supponete, per esempio, il caso nel quale si presenti un bilancio ispirato ad una valutazione prudentiale. Evidentemente, il sindaco non può che approvare la valutazione prudentiale del bilancio, la quale non può portare che una maggiore garanzia per gli azionisti, ma è anche esatto che questa stessa valutazione non può portare che uno svantaggio per il fisco. Quindi, si intende chiamare a responsabilità nuove, dunque più gravi, i sindaci perché nuova, non vi è dubbio, è la configurazione dell'azione del sindaco.

Che cosa vuole raggiungere il legislatore attraverso questa imposizione per molti versi così urtante, così difforme dal nostro ordine positivo? Che cosa vuole nell'imporre al sindaco questa nuova responsabilità? Vuole imporre alle aziende di essere veramente controllate dai sindaci nell'ambito delle loro funzioni, cioè i sindaci devono adesso assumersi una preoccupazione di più, e il sindaco è pubblico ufficiale anche nei riguardi del fisco. Evidentemente, la sua firma attesta, oltre che la veridicità del bilancio, anche quella della dichiarazione; ed è ciò che la nuova legge chiede. Non è, poi, il caso di dilungarsi molto, perché non si tratta tanto di rivedere alcune posizioni quanto di indicarne ed assumerne delle nuove. Il problema è tutto qui. Se vogliamo considerare intangibile la funzione del sindaco, così come essa è, è un conto: ma se noi vogliamo rinnovarla, allargarla in un altro campo, la questione è diversa. Si tratta di un problema di scelta. Si ritiene, inoltre, che la corresponsabilità di tutte queste persone nella presentazione della dichiarazione dia modo all'amministrazione finanziaria di essere posta davanti ad una dichiarazione che sia quanto più possibile veritiera.

Che lo Stato possa chiedere questo ai sindaci, ai direttori generali e anche a coloro che hanno la possibilità di poter influire sull'andamento aziendale, soprattutto sulla redazione del bilancio e della dichiarazione, come può essere il capo contabile, che lo Stato imponga a costoro una linea di condotta nell'interesse del pubblico, io credo che rientri nell'ampio potere dello Stato. E si è arrivati a dover presentare al Parlamento una norma di questo genere, proprio perché la carenza di norme di questo tipo rende possibile

un facile gioco che consente di sfuggire ad una giusta imposizione. Invece, lo spirito della legge, lo sforzo che noi facciamo è quello di arrivare a definire nel miglior modo possibile l'imponibile reale.

Con queste considerazioni credo di avere espresso chiaramente il pensiero della maggioranza della Commissione, che è quello di invitare la Camera a non accogliere gli emendamenti proposti.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta della proposta di legge del senatore Zoli e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti.)

Si riprende la discussione.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Debbo dichiarare che voterò per la soppressione del secondo, del terzo e del quarto comma e debbo dire brevemente le ragioni del mio voto. Per la verità ho già esposto le ragioni per le quali ho una grave preoccupazione di ordine civile in relazione a questo moltiplicarsi di pani e di pesci di responsabilità, quando discutevamo questo disegno di legge alcuni mesi or sono, quando altro ministro sedeva al banco del Governo. Non ripeterò quello che allora dissi. Mi sforzerò di contenere la mia dichiarazione di voto in brevi espressioni, notando che pochi sono i deputati presenti a questa discussione che, invece, doveva vedere presenti tutti i gruppi al completo per poter assumere tutti pienamente la loro responsabilità.

Ho sentito l'onorevole relatore. Penso (e mi auguro) che le dichiarazioni dell'onorevole ministro saranno diverse. L'onorevole relatore ha detto nientemeno che il primo comma, contro il quale nessuno ha sollevato obiezioni, avrebbe potuto essere — mi pare, se non ho capito male — in certo senso sufficiente.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. No.

DEGLI OCCHI. No, è vero, perché ella ha parlato di desuetudine. Ma le leggi si fanno perché siano rispettate! Non si può rendere complicata una legge chiara soltanto perché la legge, quando era chiara, non è stata applicata. Di fronte all'articolo 12, per il quale la dichiarazione deve essere sottoscritta dal direttore generale e dai preposti alla contabilità, v'è da pensare che o questa legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

è fatta per ingannare qualcuno o qualcosa, oppure è seria, e allora le responsabilità sono già fissate nel modo più preciso dal codice, in modo che nessuna elusione è possibile.

Ma se si passa poi da una responsabilità delle persone che hanno la rappresentanza della società alla responsabilità di tutti coloro che eventualmente, compresi i sindaci, abbiano compiti e mandati nella società, allora bisogna avere il coraggio di dire che noi non ci preoccupiamo delle conseguenze che possono abbattersi, con danno sociale, sulle società, sospettate tutte di frodare! Ma così si paralizzano le iniziative e prolifica la pavidità, degenerazione della prudenza!

I sindaci devono assumersi la responsabilità dei loro accertamenti, che per altro non possono penetrare nelle profondità di tutta la gestione industriale. I sindaci possono dare atto dei risultati che sono contabili e qualche volta apparenti. Il sindaco potrà anche sentire il pericolo e le minacce che possono incombere su quella che è la vita della società. Ma bisogna avere la franchezza di dire, come fanno i deputati dell'estrema sinistra, che qui noi vogliamo creare una condizione di sospetto nei confronti di tutte le società, che vogliamo moltiplicare le possibilità di responsabilità, creando una norma dalla quale i bricconi non saranno intimiditi e dalla quale i galantuomini trarranno preoccupazione al momento di assumere qualsiasi impegno nei confronti di qualsiasi società. Con tanta chiarezza può parlare chi come me non ha mai fatto, non fa e non farà mai parte di alcun consiglio di amministrazione. Appunto perché io non difendo consapevolmente e vantaggiosamente alcun interesse, appunto perché non apprezzo i voluttuosi delle premesse alle aggressioni penali, invito la Camera, e soprattutto la maggioranza, a capire la gravità di quello che qui si viene a minacciare. Non ci sarà nessuno più, che non sia un voluttuario delle proprie responsabilità e dei temerari pericoli, che possa eventualmente assumersi la responsabilità di veder domani contestata una cifra del bilancio al di là della sua possibilità di visione e di valutazione. Difendendo i sindaci (non siamo nell'era dei podestà) difendo veramente il regime democratico.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Cercherò di essere un esegeta sereno di questa norma, perché non credo che possiamo, attraverso un voto contrario o favorevole ad

essa, andare al di là di quello che la norma stessa vuol significare: non credo, cioè, siano qui in giuoco i diritti all'esistenza delle società, che hanno — secondo una mia convinzione — una elevata funzione economico-sociale.

Qui si tratta di un punto fermo, cioè di dire: gli obblighi di veridicità che incombono al contribuente privato incombono anche agli enti collettivi. Su questa affermazione credo sia facile andare d'accordo. Chi è che può certificare questa autenticità di dati? Certamente la legge innova in modo profondo perché chiama ad una responsabilità persone che giuridicamente sono terzi nei confronti della proprietà della società stessa.

Distinguiamo le due categorie: direttori generali e contabili aventi qualifica di dirigente; sindaci. Dinanzi alla molteplicità politica degli emendamenti, volti soprattutto a sopprimere l'obbligatorietà della controfirma dei sindaci, forse il Governo di per sé potrebbe anche rimettersi alla Camera; però credo necessario dire che il significato di questa norma ha una sua validità, che onestamente deve essere difesa.

L'onorevole Degli Occhi ha testé ricordato che, quando le leggi esistono, debbono essere rispettate. Onorevole Degli Occhi, esistono anche alcune norme, a cominciare da quelle del codice civile, che fissano le funzioni dei sindaci, che non sono soltanto funzioni esteriori ed occasionali. Se in punto di fatto ella mi domanda se io credo veramente che i sindaci, prima di firmare la relazione di bilancio, leggano tutti gli atti attraverso cui si è arrivati al bilancio stesso e magari leggano la semplice relazione che firmano, probabilmente sarei d'accordo con lei nel dire che questo non avviene, tanto è vero che sappiamo come spesso la funzione di sindaco sia monopolizzata o almeno largamente accentrata da persone fisiche le quali non avrebbero la possibilità di controllare materialmente tutti gli atti cui ella si riferisce.

Sta di fatto, però, che le leggi (non solo le norme del codice, ma anche quelle di leggi particolari) danno al sindaco una funzione ed una responsabilità: ne fanno in certo qual modo una specie di magistratura permanente, ad esame ed a vigilanza della legalità della funzione operativa di questi particolari corpi che sono le società.

Non farò una proposta ma una riflessione, perché ho detto che il Governo ha adottato la linea di non formulare delle proposte. Come prima dinanzi ad una norma di cui abbiamo ritenuto la validità ma abbiamo detto che,

se resa di immediata applicazione essa certamente sarebbe caduta in quella desuetudine che è un costume deplorabile in tutte le leggi e particolarmente nelle leggi fiscali, così forse anche dinanzi a questa norma noi potremmo prendere come dato di fatto la constatazione che oggi queste verifiche, queste ispezioni, queste corresponsabilità attive esistono soltanto parzialmente e soltanto in qualche caso; e potremmo eventualmente, proprio per evitare quel terremoto, quella impossibilità di trovare dei sindaci — discutibile dubbio, onorevole Chiaramello — stabilire anche per questa norma una eventuale decorrenza prolungata nel tempo, stabilire al primo comma di questo articolo che la norma si applica di qui a due anni, perché può essere giusto dare a chi è sindaco la possibilità di rendersi conto di quello che deve certificare. Costituzionalmente a me non pare che questo diminuisca la figura del sindaco o addirittura faccia delle reclute tra i voluttuosi della responsabilità penale, come ha detto con il suo linguaggio fiorito l'onorevole Degli Occhi. A me pare che noi chiediamo un qualche cosa che possa essere richiesto. Se non può essere richiesto oggi, potremmo fissare una diversa decorrenza.

Per quanto riguarda le figure dei dirigenti, certamente anch'essi sono dei terzi; però dobbiamo dire che il direttore generale certamente conosce la veridicità o meno delle poste di bilancio: probabilmente è l'unico che può in ogni momento rendersi conto e rendersi garante di questa veridicità. Quindi a me pare che, anche se da un punto di vista astratto noi potessimo considerare in posizione di maggiore responsabilità il sindaco nei confronti del direttore generale e del responsabile della contabilità in quei casi che sono stati tagliati da questa legge, perché la sottoscrizione è resa obbligatoria solo quando vi sia la qualifica di dirigente, e per le società oggi a capitale fino a 50 milioni (ma con la legge Trabucchi che è già dinanzi al Parlamento sarà correlativamente aumentato il limite, quindi andremo a società di una certa consistenza), a me pare che per questa complessa serie di motivi non possa essere sottovalutata l'importanza di questo articolo, e, pur rimettendomi alla Camera, mi auguro che la Camera stessa voglia approvarlo.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Desideravo segnalare l'opportunità di chiarire la formulazione del sesto comma, che può dar adito a perplessità. La responsabilità solidale verso lo Stato è affer-

mata per le persone fisiche che hanno la rappresentanza legale, con l'eccezione dei dirigenti della contabilità e degli organi di controllo. Resterebbe dubbia la posizione del direttore generale. È evidente che anch'egli risponde solidalmente verso lo Stato. Però bisogna chiarirlo. La proposta che facciamo è di chiarire la formulazione distinguendo le persone fisiche che sottoscrivono in rappresentanza legale delle società e degli enti da quelle che sottoscrivono in virtù del secondo comma.

Noi abbiamo presentato un emendamento in questo senso, e riteniamo che anche la maggioranza della Commissione sia d'accordo sulla necessità di evitare che si abbia un testo di legge dubbio.

PRESIDENTE. Se la Commissione lo ritiene, essa può modificare il suo testo.

TOGNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI. Fin dalla prima presentazione del disegno di legge non mi ero nascosto, come credo nessuno di noi si sia nascosto, l'importanza dell'articolo 12, il quale non riguarda soltanto marginalmente il fine della legge stessa, su cui credo che noi siamo tutti perfettamente d'accordo, per voler far sì che questo provvedimento raggiunga lo scopo desiderato, che è quello di realizzare una effettiva perequazione tributaria al più presto e nel modo il più esatto e completo possibile. Comprendo anche che si possano escogitare tutti i possibili mezzi per far sì che le tante, profonde e numerose evasioni che si trovano in questa materia siano ridotte al minimo possibili, ma tutto questo deve essere conseguito indubbiamente senza ledere determinati principi e senza soprattutto arrecare un altro elemento di confusione nella confusione purtroppo abbastanza rilevante che è possibile riscontrare nella legislazione italiana.

Quando ho sentito l'onorevole relatore esprimersi nei termini con i quali egli ha inteso esprimersi, indubbiamente per la esigenza di essere sollecito, rapido e frettoloso nell'arrivare ad una conclusione, io mi sono veramente reso maggiormente conto dell'evidenza che qui non si conosce in concreto cosa sia la vita aziendale, né si conosce sotto il profilo del diritto, né sotto il profilo dell'organizzazione, né sotto il profilo della tradizione, né sotto il profilo di quella che è la vita di ogni giorno. Ed allora si rischia di complicare, appunto con questo articolo, una situazione la quale già per certi elementi

demagogici (permettetemi di usare questo termine) è abbastanza compromessa.

Evidentemente, l'onorevole relatore non ha tenuto presente che secondo il codice civile i dirigenti di azienda sono dei lavoratori retribuiti e subordinati. Questa è la loro precisa caratteristica: lavoratori retribuiti e subordinati come lo sono gli impiegati e come lo sono gli altri, in quanto il codice distingue i lavoratori retribuiti e subordinati in queste tre categorie.

È evidente, pertanto, che il lavoratore retribuito e subordinato (soprattutto subordinato e retribuito in quanto è subordinato e viceversa) non può che essere l'interprete, direi comunque volente o nolente, l'esecutore disciplinato delle superiori volontà, di coloro che rappresentano ed esprimono ed in certo modo dirigono veramente l'azienda. A questo punto bisogna distinguere fra quella che è la vera rappresentanza legale o la disponibilità dell'azienda, rappresentanza legale piena ed intera, e quella che è la posizione dei dirigenti di azienda, siano essi direttori, capi contabili o qualcosa del genere (tante sono le qualifiche, come voi sapete), che non hanno né la piena disponibilità dell'azienda né la piena rappresentanza dell'azienda, né soprattutto hanno una funzione autonoma e libera da poter essi determinare certi risultati e quindi portare a certe denunce e a certe conclusioni.

Pertanto credo di essere in buona compagnia, perché vedendo i presentatori di un emendamento soppressivo del secondo comma, mi accorgo esservi rappresentati in definitiva tutti i partiti, quanto meno vi figurano esponenti qualificati di tutti i partiti: il che porta un elemento di dubbio a quella affermazione molto drastica del relatore, che ha detto che, comunque, la maggioranza è di questa opinione e che quindi di questa opinione dobbiamo essere.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore deve semplicemente riferire il pensiero della maggioranza della Commissione.

TOGNI. Onorevole relatore, vedo che non ci si è resi conto di una materia così delicata, la quale non intacca minimamente (anche se trattata in modo diverso) la sostanza della legge, che in effetti tutti sottoscriviamo. Perché non bisogna equivocare, né ritenere né credere che voler portare questi opportuni emendamenti che la perfezionano e che evitano domani la possibilità di complicazioni di vario genere e di turbamenti nella vita aziendale, voglia in qualche modo significare un contributo al rallentamento

della marcia o dell'iter della legge, poiché questo è assolutamente lontano da ogni nostra intenzione.

Però, prescindendo dalla mia posizione (voi sapete che sono presidente della confederazione dei dirigenti di aziende e non ho voluto sollevare prima le mie obiezioni perché confidavo nel buon senso di una gran parte della Camera), indubbiamente il mio dovere, la mia convinzione e la mia responsabilità mi portano a sottolineare l'esigenza che il secondo comma sia senz'altro eliminato da questa legge, se vogliamo fare una legge giusta e se non vogliamo porre elementi di demagogia in questa legge, elementi che turberebbero enormemente l'andamento aziendale, cioè quell'andamento che noi vogliamo prospero, libero e felice appunto perché possa dare al fisco e al benessere generale il maggior possibile contributo.

E d'altra parte, dopo aver dichiarato che, in piena e libera coscienza, voterò contro il secondo comma, e quindi, a favore degli emendamenti soppressivi, io vi domando se è possibile col terzo comma stabilire così, di strarso, in una legge che non riguarda né un ordinamento sindacale né un riconoscimento di categorie, se è possibile, dicevo, attraverso un comma di articolo di una legge di carattere fiscale stabilire delle caratteristiche attraverso le quali si investono di determinati gradi determinati funzionari dell'azienda. Infatti, fino a prova in contrario, il terzo comma dell'articolo 12 stabilisce senz'altro il diritto al titolo e, con ciò, a tutto quanto riguarda il trattamento normativo, economico e quant'altro: quindi, l'attribuzione *sic et simpliciter* della qualifica di dirigenti di azienda a coloro che per combinazione si trovino a firmare un qualsiasi bilancio.

Ho fatto parte, nella mia vita, di aziende piccole che facevano parte a loro volta di grossi complessi e vorrei prospettare questa incognita all'onorevole ministro e all'onorevole relatore: quando, per esempio, una grande azienda, un grosso complesso è proprietario di 120-130 pacchetti azionari, il che vuol dire 120-130 aziende con 120-130 contabilità diverse, quando queste piccole contabilità arrivano alla sede e ivi viene elaborata quella grossa contabilità finale della quale soltanto due o tre persone conoscono i misteri, secondo l'articolo 12 la corresponsabilità sarebbe di tutti coloro che hanno firmato parzialmente quei bilanci che son tenuti a costituire il bilancio definitivo. E, comunque, si verrebbero ad ogni modo ad investire della responsabilità che attiene semplicemente al consiglio di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

amministrazione, alla presidenza dell'azienda e, se volete (può esservi qualche dubbio, ma a mio parere il dubbio non sussiste) al collegio sindacale; si verrebbe ad estendere questa responsabilità anche ad una categoria di benemeriti lavoratori, anche se alti e responsabili nell'azienda, i quali non possono e non devono avere come fonte di turbamento del loro lavoro questi rischi, questo pericolo e questa ingiusta minaccia.

DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Sono d'accordo con l'impostazione data — nel difendere questo articolo — dal relatore, e sostanzialmente sono anche d'accordo con l'onorevole ministro.

Dirò subito che il mio gruppo ha proposto la soppressione del quarto comma, mentre il ministro ha cercato una via di transazione proponendo lo spostamento nel tempo della applicazione del solo quarto comma medesimo. Ché, se il ministro avesse invece inteso spostare l'applicazione di tutto l'articolo, io non potrei che dissentire profondamente, perché, come giustamente ha detto il relatore per la maggioranza, l'articolo 12 rappresenta una colonna della nuova struttura della perequazione tributaria. Infatti, se noi limitassimo la responsabilità al solo presidente o all'amministratore delegato, molto probabilmente codesti signori — e tanto più se si tratta del titolare della azienda — continuerebbero tranquillamente ed allegramente a firmare bilanci falsi. Al contrario, se anche il direttore generale sarà chiamato ad essere corresponsabile... (*Interruzione del deputato Togni*). Onorevole Togni, risponderò anche a lei.

Se, dunque, anche il direttore generale e il capo del servizio contabile saranno chiamati a rispondere personalmente di quello che firmano, evidentemente saranno i primi a consigliare gli amministratori ed i proprietari, cioè i profittatori del falso, a una certa moderazione.

Noi ci siamo posti anche il problema inverso, il problema cioè degli stracci che volano, come qui è stato detto, ma stimiamo di non poter abbandonare la nostra posizione, data la importanza della questione.

Quanto alla sorprendente dichiarazione di voto dell'onorevole Togni...

TOGNI. Perché sorprendente?

DUGONI. Sta bene: prendo atto che la sua dichiarazione di voto non è da ritenersi sorprendente.

Debbo dunque aggiungere che, quando si assume la qualifica di dirigente, cioè la re-

sponsabilità di dirigere una azienda o anche un settore di azienda così importante come quello amministrativo, si deve aver il coraggio e la capacità di assumere gli oneri relativi. Del resto, esistono già delle leggi di questo tenore. Per esempio, la legge del 1904 sugli infortuni addebita al direttore del cantiere la responsabilità penale per la organizzazione del lavoro nella azienda. A maggior ragione, dunque, tale responsabilità deve essere addossata per le evasioni fiscali dato che essa in questo momento ha per noi un valore determinante.

Quanto poi al caso della detenzione da parte di una *holding* del pacchetto azionario di molte società, devo rispondere all'onorevole Togni che vi sono tanti bilanci quante sono le società ed ogni dirigente risponde del bilancio da lui firmato. Il responsabile della azienda minore firmerà il bilancio di questa e il responsabile della *holding* firmerà il proprio bilancio, assumendo ciascuno la responsabilità del bilancio firmato. Quindi ognuno ha responsabilità in un campo ben definito, cosicché la obiezione dell'onorevole Togni non ha alcun valore.

Riassumendo, noi riteniamo non doversi rinviare l'applicazione dell'articolo 12. Ciò non di meno pensiamo che si possa enucleare la responsabilità dei sindaci per il fatto che questi sono estranei alla azienda e non hanno alcuna possibilità di conoscere le vere manipolazioni che avvengono all'interno di essa. Se gli amministratori vogliono registrare nelle scritture della loro società la cifra di due milioni per casse di imballaggio, senza che nessuna cassa sia entrata nello stabilimento, lo devono fare con l'accordo del direttore generale e del capo contabile. Il sindaco, invece, se le scritture contabili sono formalmente perfette, non ha alcuna possibilità di scoprire l'imbroglione. Egli vede infatti che vi è una fattura e che questa fattura copre casse da imballaggio: il sindaco più in là di questo non può e non deve fare.

Questa è la ragione per la quale noi abbiamo accettato l'enucleazione del comma quarto. Noi preghiamo la Camera di respingere tutti gli emendamenti, tranne quello riguardante il comma quarto dell'articolo 12. (*Applausi a sinistra*).

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Poiché l'onorevole Togni ha accennato a un consenso da parte dei vari partiti, sia ben chiaro che per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 12 noi abbiamo sempre approvato il testo della Commissione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

e torneremo ad approvare il testo approvato dalla maggioranza di essa. Per quel che riguarda la proposta fatta poco fa, posso comunicare che l'emendamento da noi proposto è pienamente accettato dal relatore, come egli stesso potrà confermare.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*, Esatto.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Qui abbiamo proposto delle soppressioni che, per comodità e necessità regolamentari, abbiamo configurato in soppressione di commi. Però, vi è tutta una gradualità di opinioni da parte nostra.

Anche nell'interno di ogni comma vi sono situazioni differenziate. Così, per il secondo comma, se si avesse la soppressione totale saremmo d'accordo. In linea subordinata, noi abbiamo proposto di sopprimere la responsabilità del contabile, che riteniamo il più lontano dal dovere di condividere la responsabilità della sottoscrizione. Noi siamo per una maggiore responsabilità del direttore generale.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana si associa alle dichiarazioni rese dal relatore, e pertanto voterà contro gli emendamenti proposti e per il mantenimento del testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione il primo comma dell'articolo 12 per il quale non vi sono emendamenti:

« La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base al bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale ».

(È approvato).

Passiamo ora agli emendamenti che portano come prima firma quella degli onorevoli Roberti, Chiaramello e Colitto, tutti diretti a sopprimere il secondo comma.

Se la soppressione sarà accolta, non vi sarà più materia di discussione; se la soppressione sarà respinta, si dovrà decidere sulle soppressioni parziali.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla soppressione dell'intero secondo comma dell'articolo 12 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai

deputati Degli Occhi, Cantalupo, Roberti Jannelli, Madia, Di Stefano Genova, Sponziello, Angioy, Anfuso, Cavaliere Stefano, De Totto, Selvaggi, De Marsanich, Caflero, Caroleo, Infantino, Del Fante, De Francesco, Formichella, De Marzio e Delcroix.

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Presentazione di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba ». (1948).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla presidenza della Camera il seguente disegno di legge, approvato da quella VI Commissione permanente:

« Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'università di Roma ». (1947)

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Risultato della votazione segreta della proposta di legge n. 1351.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore ZOLI: « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

riforma agraria (*Approvata dal Senato*)
(1351):

Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	276
Voti contrari	172

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Almirante — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Guido — Basso — Bei Ciufole Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardi Guido — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Caprara — Caramia — Carcaterra — Caroleo — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Mauro — Di Nardo — Di Vittorio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Faletta — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Filosa — Fina — Fiorentino — Foa Vittorio — Foderaro — Folchi — Fora Aldovino — Formichella — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Grasso Niccolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Ingrao — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — La Spada — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Luzzatto.

Madia — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Masola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nicoletto — Nicosia.
Ortona.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta
Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini —
Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Pe-
nazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini
— Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni —
Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni
— Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis —
Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pu-
gliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi —
Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Ste-
fano — Rigamonti — Riva — Roasio — Ro-
berti — Rocchetti — Romanato — Romano
— Romita — Romualdi — Ronza — Rosati
— Roselli — Rosini — Rossi Paolo — Rubeo
Rubinacci — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saliz-
zoni — Sammartino — Sampietro Umberto
— Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo —
Saragat — Sartor — Savio Emanuela —
Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia
Vito — Scappini — Scarpa — Scelba — Schia-
vetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Bor-
relli — Scotti Alessandro — Secreto — Se-
dati — Segni — Selvaggi — Semeraro Ga-
briele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri
— Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi
— Spallone — Stella — Storch — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terra-
nova — Tesauo — Tinzl — Titomanlio Vit-
toria — Togliatti — Togni — Tognoni — To-
netti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi —
Treves — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vec-
chietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi
— Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo —
Vigorelli — Villa — Villabruna — Vischia —
Viviani Arturo — Volpe.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli —
Zannerini — Zanon — Zerbi.

*Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti):*

Bernardinetti — Boidi.

Dominedò.

Foresi.

Matteucci.

Pastore — Spadola.

Viola.

(Concesso nella seduta odierna):

Fadda.

Risultato della votazione segreta sull'emendamento Roberti.

PRESIDENTE. Comunico il risultato
della votazione a scrutinio segreto sullo
emendamento soppressivo del secondo comma
dell'articolo 12:

Presenti e votanti 379

Maggioranza 190

Voti favorevoli 82

Voti contrari 297

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agresti — Aimi — Albarello — Albizzati
Aldisio — Alessandrini — Amadei — Ama-
lucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò
Andreotti — Anfuso — Angelini Armando
Angelini Ludovico — Angelino Paolo — An-
gelucci Mario — Angelucci Nicola — An-
giov — Antoniozzi — Assennato.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni —
Baldassari — Ballesi — Baltaro — Baresi —
Barontini — Belotti — Beltrame — Bensi —
Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer
— Berloff — Bernardi Guido — Bernieri —
Berry — Bertinelli — Bertone — Berzanti —
Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bet-
tiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi —
Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bi-
giandi — Bima — Bogoni — Boldrini — Bolla
— Bonino — Bonomelli — Bontade Marghe-
rita — Borellini Gina — Borsellino — Bot-
tonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze —
Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone —
Burato — Buttè — Buzzi.

Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso
— Calvi — Camangi — Campilli — Canta-
lupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi
— Caprara — Caoleo — Cassiani — Castelli
Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere
Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vin-
cenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Caval-
lotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo
— Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiara-
mello — Chiarini — Cibotto — Clocchiatti —
Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni —
Cognatti — Colombo — Concetti — Conci
Elisabetta — Corona Giacomo — Cortese
Guido — Cortese Pasquale — Cottone — Co-
velli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — Daniele — De
Capua — De' Cocci — De Francesco — Degli
Occhi — Delcroix — Del Fante — Della Seta
— Del Vescovo — De Maria — De Marsanich
— De Martino Francesco — De Marzi Fer-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

nando — De Marzio Ernesto — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Bernardo — Di Mauro — Di Nardo — Di Stefano Genova — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni, Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Fogliazza — Fora Aldovino — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Giglia — Giraud — Gitti — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Grasso Niccolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingraio.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — Latanza — Leccisi — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucifero.

Madia — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Mazza — Mazzali — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Perdonà — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rochetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubinacci — Rumor — Russo.

Saccenti — Sacchetti — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalia Vito — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Secreto — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spallone — Spanpanato — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi.

Tambroni — Tarozzi — Tesauo — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi — Tozzi — Condivi — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Veronesi — Viale — Vicentini — Vigorelli — Villa — Viviani Luciana.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bernardinetti — Boidi.

Dominedò.

Foresi.

Matteucci.

Pastore — Spadola.

Viola.

(Concesso nella seduta odierna).

Fadda.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti parziali relativi al secondo comma.

L'onorevole Turnaturi non è presente: si intende che ha rinunciato ai suoi emendamenti.

Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli hanno proposto, al secondo comma, di sostituire, alle parole: « e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale », le altre: « nella ipotesi prevista dall'articolo 2396 del Codice civile ».

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Con questo emendamento chiediamo che dalle responsabilità sia escluso il contabile, e che la responsabilità del direttore generale si limiti alla ipotesi contemplata dal codice civile. In linea principale, mi preoccupa in primo luogo l'esclusione della responsabilità del contabile, perché sinceramente non riesco a comprendere la proposta avanzata dall'onorevole Dugoni, nel senso di escludere dalla responsabilità i sindaci (proposta soppressiva del quarto comma), cioè l'esclusione di coloro che volontariamente si prestano a garantire verso l'esterno della realtà di una situazione economica; mentre, invece, si ritiene responsabile un prestatore d'opera il quale non fa altro che porre a disposizione dell'azienda la sua preparazione tecnica. Io starei per dire che, se vi può essere una graduazione di responsabilità, non vi è dubbio che in primo luogo è responsabile il rappresentante legale, ma immediatamente dopo sono responsabili i rappresentanti di quell'organo di controllo che fanno fede verso l'esterno con la loro probità e competenza (in modo volontario) della veridicità della situazione che attestano. Perciò, chiedo la soppressione della seconda parte del secondo comma, limitando la responsabilità del direttore generale ai casi contemplati dall'articolo 2396 del codice civile.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. L'eccezione che si fa, praticamente, vuole instaurare una distinzione fra i direttori generali nominati dall'assemblea e quelli nominati dal consiglio. È una distinzione che la maggioranza della Commissione non ritiene rilevante ai fini che si vogliono perseguire, e perciò esprime parere contrario a questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Poiché l'onorevole relatore per la maggioranza si è espresso in senso contrario all'emendamento da me proposto, vorrei sapere se è favorevole alla soppressione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 12. Il suddetto comma risulterebbe, di conseguenza, del seguente tenore: « La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale ».

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. In Commissione fu lungamente di-

scusso l'obbligo della sottoscrizione della dichiarazione anche da parte della persona preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente. Evidentemente, non ricordo alla Camera la lunga discussione svoltasi in seno alla Commissione.

La maggioranza della Commissione ritiene che il comma in esame debba essere approvato così come formulato e osserva che, per la qualifica di dirigente, debba farsi ricorso all'interpretazione che dà il terzo comma dello stesso articolo 12, là dove si dice che « agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile ». Per conoscenza della Camera, il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile così suona: « Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 5 milioni di lire devono scegliere fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, ecc. ». Ora, poiché la somma di 5 milioni è stata rivalutata a 50 milioni, evidentemente ci troviamo in presenza di società che hanno una notevole importanza.

A questo punto sorge il problema di come dovrà essere applicato questo articolo in avvenire. Dato che la Camera si trova attualmente di fronte ad un provvedimento con il quale si fa obbligo di rivalutare il capitale delle società, evidentemente dovrà essere l'amministrazione a coordinare la materia, in quanto non ci si può più riferire solo al codice civile per fare questa discriminazione.

È chiaro che non in tutti i casi la persona preposta alla contabilità è chiamata a sottoscrivere la dichiarazione, ma solo quando si tratti di società considerevoli, il cui capitale era, prima della svalutazione monetaria, non inferiore a 5 milioni di lire.

Considerato, quindi, che tale obbligo si continua in un campo molto limitato, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dovere, entro questi limiti, dichiarare responsabile anche il preposto alla contabilità aziendale.

Quindi, ripetendo il pensiero della Commissione, già formulato in sede di discussione generale del disegno di legge, debbo invitare la Camera ad osservare queste distinzioni e richiamarla alla volontà che la maggioranza ha espresso e che io qui riconfermo a nome di essa, che cioè resti il comma secondo integrale come è nel disegno di legge, inteso come va rettamente inteso, in unione al comma terzo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Aggiungo soltanto, alle considerazioni favorevoli fatte poco fa pel mantenimento di questa disposizione, due osservazioni. La prima è che all'ordine del giorno noi abbiamo già un testo di legge proposto dal senatore Trabucchi ed approvato dall'altro ramo del Parlamento che innova alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni elevando i minimi di capitale; e quindi quella sarà la sede per elevare gli attuali livelli del codice ad una più congrua misura. La seconda osservazione riguarda quella fatta dall'onorevole Togni nei confronti dei dirigenti d'azienda. È vero che questi sono, per la loro posizione giuridica e la natura contrattuale che li vincola, dei subordinati; però, mi pare altrettanto vero che con queste disposizioni non veniamo a comprimere la funzione dei dirigenti d'azienda, ma anzi ad esaltarla, dando loro delle responsabilità che prima non avevano e delle quali non dobbiamo vedere soltanto la parte negativa ma anche quella positiva, perché contemporaneamente all'assunzione di responsabilità nei confronti del fisco viene ad elevarsi, a mio giudizio, la loro posizione morale, oltre che giuridica, in seno alle imprese.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, poiché Commissione e Governo sono contrari anche alla sua nuova formulazione, ella preferisce che sia posta in votazione quella originaria?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Angioy al secondo comma, sostitutivo delle parole: « e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale » con le parole: « nella ipotesi prevista dall'articolo 2396 del codice civile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella proposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Gli onorevoli Angioy, Chiaramello e Colitto propongono di sopprimerlo.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Desidero richiamare l'attenzione dei presentatori di emendamenti soppressivi su quel che avverrebbe nel caso in cui la soppressione del terzo comma fosse approvata. Mi sono sforzato di porre in evidenza come il terzo comma sia strettamente collegato al secondo. Se noi lo andiamo a sopprimere, si allarga il campo di applicabilità della norma di cui al secondo comma. Quindi, poiché mi pare di vedere nei presentatori degli emendamenti soppressivi la preoccupazione di limitare il campo della norma, è mio dovere far loro notare che un eventuale accoglimento sortirebbe un effetto esattamente contrario a quello che essi desiderano. Qui abbiamo una specificazione, in cui si dice: sono considerati capi contabili, e quindi obbligati a sottoscrivere, soltanto le persone contemplate al secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile; viceversa, se viene a cadere questo terzo comma, è evidente che qualsiasi piccolo ragioniere di qualsiasi piccola società, cioè di quelle società che non hanno capitale superiore a 50 milioni, ma inferiore a questa somma, dovrà sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

La Commissione pertanto è contraria alla soppressione.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Effettivamente la preoccupazione dell'onorevole Valsecchi ha un fondamento: la soppressione del terzo comma, anziché restringere il campo della responsabilità, lo allargherebbe. Trovo quindi perfettamente logica l'osservazione del relatore per la maggioranza e pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, insiste sul suo emendamento soppressivo?

CHIARAMELLO. Se leggiamo attentamente il secondo ed il terzo comma, vediamo che sono in palese contrasto. Quando noi nel secondo comma, che ormai abbiamo approvato, diciamo che la dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, ed in questo caso il direttore amministrativo, è inutile che poi noi andiamo a cercare di caricare la responsabilità nel terzo comma ad un modesto contabile o ragioniere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

che riceve gli ordini dal dirigente amministrativo e li esegue.

Chi è pratico di aziende e di società sa benissimo che chi redige la contabilità non è un dirigente, ma è un impiegato di grado inferiore, un contabile qualsiasi di seconda o terza categoria, che non ha rango né responsabilità nell'azienda.

Insisto, dunque, per la votazione del mio emendamento soppressivo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Se non mantenessimo questo comma, apriremmo la strada a una facile evasione alla norma del comma precedente, perchè basterebbe non dare la qualifica di dirigente, basterebbe fare un contratto di lavoro non di dirigente, ma di impiego privato al responsabile anche di un grande complesso industriale sotto il profilo amministrativo, per escludere l'applicazione — nei confronti di questa persona — del comma che prima la Camera ha approvato.

Prego l'onorevole Chiaramello di consentire che rimanga questo comma, che mi pare veramente fissi una giusta disposizione di partenza, creando un limite che credo tutti concordemente riconosciamo utile, ma che impedisce che la norma stessa, che abbiamo già votato, perda, per quanto riguarda i responsabili della contabilità, qualunque valore effettivo.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello?

CHIARAMELLO. Signor Presidente, vorrei quasi, se fosse possibile, fare della casistica per illustrare quanto ho affermato. Mi ricordo dei famosi processi a società commerciali ed ai loro amministratori e dirigenti che si sono tenuti negli anni precedenti e che forse nessuno di voi ricorda o vuole ricordare.

Ricordo che a Torino è stato colpito in uno di questi processi un povero ragioniere, l'ultima ruota del carro d'una famosa società. Egli ha pagato per tutti, perché, onorevole relatore, l'abilità in questo campo consiste appunto nel trovare il capro espiatorio, e i veri capitani d'industria sanno sempre trovare il capro espiatorio nell'ultimo loro dipendente, e pensa poi la giustizia a colpire chi meno è abile a difendersi, l'ultimo funzionario, un meschino contabile che è lo straccio che vola e che paga per tutti coloro che invece sono responsabili al cento per cento!

DEGLI OCCHI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul terzo comma nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Chiaramello propone la soppressione:

« Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	289
Voti contrari	59

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Pietro — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato. Baccelli — Ballesi — Baltaro — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloffa — Bernardi Guido — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Bolla — Bonomelli — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calasso — Calvi — Campilli — Cantalupo — Capacchione — Capaloza — Cappugi — Caprara — Caronia — Cassiani — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervone — Chiaramello — Cibotto — Clocchiatti — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — Daniele — De Caro — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Della Seta — Del Vescovo — De Martino Francesco — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldo — Franceschini Francesco — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Giglia — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gui.

Helfer.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — Lami — La Rocca — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Magnani — Malagodi — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marilli — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Monte — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Muscariello — Musotto.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pessi — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore.

Raffaelli — Ravera Camilla — Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubinacci — Rumor — Russo.

Saccenti — Sacchetti — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalla Vito — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semerato Santo — Sensi — Sodano — Sorgi — Sponziello — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Tambromi — Tarozzi — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Treves — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Vischia — Viviani Luciana.

Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zannoni — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bernardinetti — Boidi.

Dominedò.

Foresi.

Matteucci.

Pastore — Spadola.

Viola.

(Concesso nella seduta odierna):

Fadda.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al quarto comma. Gli onorevoli Chiaramello, Dugoni e Ferreri propongono di sopprimerlo. Onorevole Chiaramello, insiste per la votazione del suo emendamento soppressivo?

CHIARAMELLO. Insisto.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Noi abbiamo fissato la responsabilità del rappresentante legale, del direttore generale e del contabile, ma non siamo nemmeno sicuri dei limiti che abbiamo affidato alla responsabilità del capo contabile. Mi sembrerebbe un'assunzione di grave responsabilità da parte della Camera, arrivati a questo punto, quella di escludere dalla responsabilità i sindaci, che, secondo me, hanno delle ragioni certamente superiori per dover garantire con le loro firme l'atto di dichiarazione. Perciò, sarei per il mantenimento del quarto comma.

CANTALUPO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Pongo in votazione per alzata e seduta il quarto comma nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Chiaramello propone la soppressione.

« Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono, o dal presidente, se si tratti di collegio ».

(È approvato).

L'onorevole Curti propone di aggiungere al quarto comma, in fine: « Sono escluse da tale obbligo le società cooperative ».

Onorevole Curti, insiste nel suo emendamento aggiuntivo?

CURTI. Insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo al quinto comma. L'onorevole Rosini propone di sopprimere le parole: « di pieno diritto ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non faccio una questione di terminologia giuridica. Che cosa vuol dire « di pieno diritto »? Vuol dire che, verificandosi la mancanza di queste firme, si va senz'altro all'accertamento induttivo di cui all'articolo 9.

Se noi non mettessimo le parole « di pieno diritto », si arriverebbe allo stesso risultato con l'interpretazione della norma; però, dato che il testo era stato fatto in questo modo, se noi oggi approviamo, sia pure con una interpretazione autentica del proponente e con una dichiarazione del relatore, una sop-

pressione, possiamo rischiare di aprire anche qui una strada per evadere a questa norma. Perché sarà facile dire: « Io ero all'estero, io ero fuori città quel giorno »; sarà facile dare, insomma, la prova di non aver potuto apporre la propria firma, creando una certa casistica che renderà progressivamente inapplicabile l'insieme delle norme.

Pregherei l'onorevole Rosini di lasciare l'espressione originaria, perché modificare il testo avrebbe oggi un significato forse soltanto esteriore, ma, di fatto, per un interessato interprete, potrebbe avere un ben maggiore significato di merito.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, insiste?

ROSINI. Si potrebbe anche sostituire quell'espressione, veramente impropria, con altre, come: « di per sé », « senz'altro », « in ogni caso ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sarei d'accordo per « in ogni caso ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma nel testo della Commissione così modificato:

« La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile in ogni caso il quarto comma dell'articolo 9 ».

(È approvato).

Passiamo al sesto comma.

L'onorevole Angioy propone di sopprimerlo. Onorevole Angioy, insiste?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaramello propone di sopprimere le parole: « fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo ».

Onorevole Chiaramello, insiste?

CHIARAMELLO. Di fronte al precedente atteggiamento della Camera, non insisto. Vorrei vedere se, in questo caso, si potesse accettare quanto ha proposto il ministro delle finanze, cioè portare l'applicazione di questo articolo 12 al 1° gennaio 1958, per dare tempo ai sindaci delle società di poter dare le loro dimissioni, di ritirarsi dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio. I sindaci, come si usa, sono nominati di tre in tre anni.

PRESIDENTE. Occorrerebbe presentare un emendamento all'emendamento.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, desidererei esa-

minare bene queste cose, a parte il fatto che sorge qui un problema di collocamento.

Si potrebbe riprendere l'argomento in sede di norme transitorie e finali: forse quella sarebbe la sede più appropriata.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, è d'accordo nel rinviare queste sue osservazioni alla sede delle norme transitorie?

CHIARAMELLO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevole Roberti e Colitto propongono, con emendamenti separati, di sopprimere le parole: « per le persone preposte alla contabilità e ».

ANGIOY, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, Relatore di minoranza. Non insistiamo: l'approvazione della soppressione creerebbe una situazione di maggiore danno.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste?

COLITTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sesto comma nel testo della Commissione:

« Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci, dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso:

La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale.

Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile.

Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche

dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio.

La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile in ogni caso il quarto comma dell'articolo 9.

Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci, ovvero ai sensi del secondo comma del presente articolo, dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio, il ministro per la riforma burocratica e il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che si oppongono alla pubblicazione del decreto legislativo presidenziale concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro emanato nei modi e nei termini previsti dalle leggi di delega 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343.

« L'interrogante ritiene far presente a riguardo che a norma degli articoli 3, 7 e 8 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, il ministro delle finanze da cui perverrebbero opposizioni è assolutamente estraneo alla materia.

(2306)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere se e quali affidamenti erano stati dati all'Italia circa la sua prossima ammissione all'O.N.U., e quale consistenza essi avessero;

se sono stati mantenuti pienamente gli impegni presumibilmente assunti con noi;

quale atteggiamento il Governo dell'onorevole Segni intende ora assumere per reagire alla nuova grave ingiustizia commessa contro l'interesse italiano dall'organismo in-

ternazionale che ci ha di nuovo chiuso le porte, essendo indispensabile chiarire conclusivamente la posizione e di principio e diplomatica del nostro Paese, nei confronti di una organizzazione di cui si può oramai fondatamente ritenere che non potrà più raggiungere la finalità per la quale soltanto fu creata e fu accettata dalle speranze dei popoli, cioè l'universalità di una sede unica in cui conciliare pacificamente i conflitti tra gli Stati.

(2307)

« CANTALUPO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale nel calendario ufficiale delle fiere per il 1956 verrebbe accolta la domanda di una « Istituzione fiera di Napoli campionaria internazionale S. p. A. », dietro la quale si nasconderebbero interessi non chiari.

« Gli interroganti, per un complesso di motivi che si riservano di esporre in sede di discussione della presente interrogazione, si rifiutano di credere alla mostruosa notizia, anche e soprattutto perché pensano che la sensibilità morale e politica del ministro responsabile non si presti ad assecondare interessi privati che, oltre tutto, danneggiano l'affermata Fiera del Levante, istituzione che ha sede nel Mezzogiorno e che annualmente contribuisce alla elevazione del prestigio nazionale.

(2308) « PIGNATELLI, DEL VESCOVO, PRIORE, CODACCI PISANELLI, DE CAPUA, CAIATI, BERRY, AGRIMI, SEMERARO GABRIELE, DE MARIA.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere il pensiero e l'atteggiamento del Governo, a seguito della votazione intervenuta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite colla quale l'ammissione dell'Italia è stata respinta con un solo voto contrario, quello dell'Unione Sovietica, la quale ancora una volta, in violazione degli impegni assunti col Trattato di pace, ha voluto applicare all'Italia il diritto di « veto ».

(2309) « MANZINI, BENVENUTI, AGRIMI, CODACCI PISANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere in base a quale legge della Repubblica alcuni procuratori generali di Corte di appello pretendono il nome dei magistrati presidenti del-

le commissioni elettorali mandamentali, le quali non abbiano seguito le istruzioni della nota circolare Scelba del gennaio 1955 sulla cancellazione dalle liste dei condannati con la sospensione condizionale della pena, per cui sia trascorso felicemente il termine di esperimento (circolare contraria alla Costituzione, al parere in precedenza espresso dal ministro della giustizia e al principio della immutabilità delle liste, senza un fatto nuovo, sancito dalla Cassazione; e basata sul falso di un precedente giurisprudenziale che attiene a tutt'altra questione); per conoscere altresì da chi sia stata richiesta tale indagine; per conoscere, infine, se non ritenga che l'intervento si risolva in una clamorosa ed offensiva interferenza e in una scoperta e minacciosa pressione.

(2310)

« CAPALOZZA, BIANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per giungere con rapidità alla soluzione della vertenza invero grave sorta con gli insegnanti medi, e per eliminare il disagio che detta agitazione reca agli alunni, alle famiglie ed in generale a tutta la popolazione.

(2311)

« CHIARAMIELLO, SIMONINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza della grave situazione in cui versa il comune di Quindici (Avellino) la cui popolazione, per la totale mancanza di acqua sul luogo, è costretta, per provvedersi di quella necessaria ai bisogni della vita, recarsi nei comuni vicini di Pago di Valle Lauro o Liveri, percorrendo una distanza, rispettivamente di 6 e 8 chilometri, tra andata e ritorno.

« Se, in conseguenza di ciò, non ritengano urgente dare le opportune disposizioni affinché il comune di Quindici venga approvvigionato dell'acqua necessaria ai bisogni della locale popolazione mediante una derivazione del costruendo acquedotto campano, la cui principale condotta adduttrice dista poco più di sei chilometri, venendo, in tal modo, incontro ad un indispensabile ed essenziale bisogno del suddetto comune che, nonostante le ripetute sollecitazioni fatte fino ad oggi, è stato tenuto in uno stato di ingiusto ed inumano abbandono.

(2312)

« AMATUCCI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza che in occasione del convegno nazionale sulla mezzadria, indetto dal partito della democrazia cristiana nei giorni 19 e 20 novembre 1955 a Perugia, la locale Camera di commercio ha finanziato la manifestazione utilizzando i propri funzionari, organizzando a proprie spese l'affluenza di cittadini al comizio tenuto dall'onorevole Fanfani e organizzando una sfilata di carri allegorici sotto il pretesto di una mostra dei prodotti agricoli locali.

« Gli interroganti chiedono inoltre al ministro se egli ritenga legalmente e moralmente giusto l'intervento di un ente pubblico ad una manifestazione di parte, con sperpero di pubblico denaro che dovrebbe invece essere utilizzato nell'interesse dell'economia della provincia.

(2313) « ANGELUCCI MARIO, FORA, FARINI, BERARDI, POLLASTRINI ELETTRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se abbiano fondamento le notizie secondo le quali il commissario governativo della Cooperativa autotrasporti pratese (C.A.P.) — al quale, in violazione del precetto giuridico della eccezionalità e temporaneità delle gestioni commissariali delle imprese cooperative, vengono da ben quattro anni e di quattro in quattro mesi costantemente prorogati i temporanei poteri — avrebbe richiesto, e starebbe per ottenere, pretestando « motivi di bilancio », una ennesima proroga; e se intenda accedere a tale richiesta, oppure, confermando col fatto l'assicurazione data in Parlamento in sede di discussione del bilancio del lavoro, rifiutarla ed invitare il detto commissario a convocare l'assemblea, prima della prossima scadenza dei suoi poteri, al fine di ripristinare il diritto incontestabile dei soci, troppo a lungo sospeso dalla eccezionale gestione quadriennale, di eleggere liberamente gli amministratori e i sindaci dell'ente;

per sapere, inoltre, se sia a conoscenza — e se lo ritenga compatibile con l'articolo 2637 del codice civile — del fatto che il predetto commissario, simulando di arrendersi ad una preordinata mozione di sollecitazione, ha presentato, seduta stante, nell'assemblea del 20 settembre 1955, da lui presieduta, domanda di ammissione a socio dell'ente del quale è commissario governativo, e l'abbia lui stesso sottoposta a votazione e fatta approvare dall'assemblea, violando in tal

modo l'articolo 2525 del codice civile che attribuisce agli amministratori il potere di ammissione di nuovi soci e conseguentemente rende costitutiva della qualità di socio soltanto la deliberazione di ammissione presa da essi e non dall'assemblea; il precetto giuridico che non legittima l'assemblea, in assenza di soci, a deliberare su materia non indicata nell'avviso di convocazione; la norma statutaria, attualmente vigente, che richiede per l'ammissione a socio dell'ente requisiti che il detto commissario non possiede e che egli stesso ritiene così essenziali da escludere quei soci che, secondo una sua interpretazione, detti requisiti non posseggono, dimostrando in tal modo come egli abbia preso e prenda altresì interesse privato nella gestione a lui eccezionalmente affidata col profittare della sua carica per farsi acclamare socio e predisporre la sua nomina ad amministratore per quando cesseranno i suoi poteri di commissario, acquisendo sotto altra veste il perdurare, oltre il quadriennio, degli attributi economici inerenti alla carica.

(2314) « CERRETI, SACCENTI, TARGETTI, BARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla vicenda di decine di migliaia di giovani che intraprendono il servizio militare come volontari allievi specialisti nell'Esercito, conseguono la specializzazione e la promozione a sergente, compiono la ferma triennale e, dopo una prima ed una seconda rafferma annuale, vengono posti in congedo.

« Si tenga presente che l'80 per cento dei suddetti sottufficiali vengono posti in congedo poiché non sorpassano una prova di esami in cui è richiesta la pratica conseguita nella specializzazione durante gli anni di permanenza alle armi, quando oltre il 60 per cento degli stessi viene impiegato al corpo in mansioni del tutto diverse dalle relative specializzazioni.

« Ciò è in antitesi con l'occorrente evoluzione tecnica dell'Esercito, poiché si creano degli specialisti di nome ma non di fatto. A prescindere da questo si reca inoltre danno ai tanti volenterosi giovani che si vedono troncata, non per colpa loro, quella carriera che avevano intrapreso con tanta volontà di sacrificio e si trovano dopo vari anni di servizio a lottare nuovamente con la vita civile.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17722)

« SPADAZZI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno adottare qualche provvedimento a favore di quei sergenti volontari specializzati nell'Esercito, molti dei quali sono stati posti in congedo dopo 5-8 anni di servizio.

« Si tenga presente come gli stessi siano venuti a trovarsi in disagiate e spesso penose condizioni morali ed economiche quando, ormai in età che sorpassa quasi sempre i 25 anni, sono stati costretti ad affrontare la vita civile che già a 19 anni non presentava per gli stessi alcuna possibilità di sistemazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17723)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non intenda dare le opportune disposizioni affinché l'aeroporto di Guidonia che formò vanto ed orgoglio dell'aviazione italiana nei tempi di maggior fortuna, sia ripristinato interamente nelle sue opere murarie e nei suoi servizi (caserme, casermette e piste) onde rispondere sempre più alle esigenze della scuola sperimentale di aerocooperazione e perfezionamento dell'aeronautica ed al Centro prove ambientali che presso di esso hanno sede, considerato anche il fatto che a dieci anni ormai dalla fine della guerra tutte le suddette opere dovrebbero già essere state rimesse in efficienza.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17724)

« SPADAZZI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere — in considerazione del grave pregiudizio economico per le famiglie degli studenti — in quali casi generali e tassativi l'adozione di libri di testo una volta determinata possa essere modificata dalle autorità competenti nel corso dell'anno e, in particolare, per conoscere se e in quali parti la circolare n. 28 del maggio 1947 debba intendersi modificata dal successivo decreto presidenziale n. 175 del gennaio 1948 che regola l'intera materia.

(La interrogante chiede la risposta scritta).

(17725)

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il preciso numero degli insegnanti di scuola

secondaria statale e di capi di istituto, in servizio attualmente, così suddivisi:

- 1°) supplenti con orario ridotto;
- 2°) supplenti con orario completo;
- 3°) incaricati con orario di cattedra;
- 4°) incaricati con orario ridotto.
- 5°) titolari di ruolo C;
- 6°) titolari di ruolo B;
- 7°) titolari di ruolo A;
- 8°) capi di istituto di 1° grado;
- 9°) capi di istituto di 2° grado.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17726)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non credano intervenire perché il comune di Verbicaro in provincia di Cosenza — in situazione di estremo disagio — benefici, senza ritardo, della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio scolastico, del quale manca.

« Sono purtroppo note le condizioni nelle quali vive la popolazione di quel comune »

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17727)

« SENSI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora concesso al comune di Sala Consilina (Salerno) il contributo statale ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della legge 9 agosto 1954, n. 645, per procedere al completamento dell'edificio adibito a sede del liceo-ginnasio e scuola media del suddetto comune, tenuto conto che la relativa istanza fu regolarmente trasmessa al provveditore agli studi di Salerno per l'inoltro al Ministero fin dal 26 settembre 1955, con nota n. 9133, completa di ogni documentazione e tenuto anche conto che con decreto ministeriale n. 9887 del 21 agosto 1954, fu approvato il progetto generale e che per la costruzione del 1° lotto fu anche regolarmente ottenuto il relativo contributo.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17728)

« SPADAZZI, GRIMALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se gli risulti il numero rilevante di tuguri, antri e case malsane che sono in Verbicaro (Cosenza) e le deplorevoli condizioni di vita degli abitanti dei rioni Bonifante, Morcatello e San

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

Pietro, molti dei quali colpiti dalla tubercolosi; e se non creda opportuno intervenire perché quel comune — il più misero d'Italia! — si abbia con priorità delle case popolari e delle case per lavoratori: sono oltre 800 disoccupati, senza abitazione decente e senza lavoro.

« Invoca l'urgente accertamento della grave situazione, per altro nota, ed i conseguenti provvedimenti.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17729) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda intervenire perché sia mantenuta sgombera dalla neve la strada nazionale San Giovanni in Fiore-Camigliatello Silano-Cosenza, con mezzi idonei e sufficienti a garantire, durante l'inverno, le comunicazioni tra gli anzidetti importanti centri. Ciò ad evitare i gravi inconvenienti dello scorso inverno.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17730) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se gli risulti che in San Marco Argentano (Cosenza) ben 400 famiglie abitano in ambienti fatti di mota e paglia, e 150 altre famiglie in « bassi seminterrati » umidi e privi di aria; e se non creda intervenire con urgenza affinché si provveda sulle istanze già presentate da quella civica amministrazione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17731) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'inizio dei lavori di bitumazione della rotabile di circosollazione (Convento - Parco della Rimembranza), di Forenza (Potenza), tenuto conto che essendo questo comune al centro di una zona di lavori dell'Ente riforma il traffico attraverso quella città è piuttosto intenso e quindi i suddetti lavori sono indispensabili e non oltre procrastinabili.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17732) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali motivi si oppongono all'inizio dei seguenti lavori nel comune di Forenza (Potenza):

1° costruzione delle case popolari da tempo promesse e progettate;

2° costruzione di un adeguato edificio scolastico;

3° costruzione della casa comunale;

4° costruzione del pubblico macello;

tenendo ben presente che la suddetta città, in via di continua espansione ad opera della sua tenace e laboriosa popolazione, ha assoluta necessità di vedere realizzate finalmente queste indispensabili opere pubbliche che più volte sono state promesse come si può vedere (*Giornale d'Italia* del 2 dicembre 1955, edizione lucana) anche dalle cronache della stampa locale.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17733) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla sistemazione dell'ufficio postale di Sessa Aurunca.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17734) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora iniziati i lavori di costruzione dell'edificio postale di Modica (Ragusa), da lungo tempo attesi e sollecitati, e se il ministro non intenda provvedere urgentemente, al fine di prevenire ogni ulteriore ritardo.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17735) « GUERRIERI EMANUELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non creda opportuno intervenire perché sia costruito l'edificio postale in Verbicaro (Cosenza), che ormai costituisce una urgente necessità, non più dilazionabile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17736) « SENSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per i quali la frazione « Trinità » del comune di Sala Consilina (Salerno), pur rientrando nelle condizioni previste dalla lettera D) della legge 22 novembre 1954, n. 1123, non sia stata ancora collegata telefonicamente, mediante l'installazione di un posto pubblico, alla rete telefonica del capoluogo, nonostante che la richiesta da parte del comune suddetto sia stata regolarmente presentata in data 1° gennaio 1955 e che si verificchino tutte quelle particolari situazioni di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

ordine sociale di cui appunto alle lettere c) e d) della legge sopracitata.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17737)

« SPADAZZI, GRIMALDI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda accogliere integralmente la proposta fatta dall'ufficio provinciale del lavoro di Foggia circa i cantieri di lavoro per la zona garganica, nonché quelli richiesti per lo spietramento delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1955 e per la rimessa in efficienza dei tratturi resi impraticabili dalle alluvioni stesse, allo scopo di fronteggiare la disoccupazione invernale che l'assoluta mancanza del prodotto oleario ha sensibilmente aumentato e anche per accelerare il ripristino dei terreni così gravemente colpiti.

(La interrogante chiede la risposta scritta).

(17738)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se ritiene necessario intervenire urgentemente (anche e specialmente in considerazione dello stato di bisogno dell'interessato) ad ottenere che la legalità sia ripristinata (con le necessarie conseguenze economiche di risarcimento danni) nel caso di cui in appresso, che riveste notevole importanza di principio e anche pratica, perché risulta all'interrogante che l'articolo di legge che verrà citato viene sistematicamente violato senza che di regola i lavoratori danneggiati osino (dati gli attuali rapporti economici e sociali) agire a tutela del loro diritto.

« Trattasi dell'operaio Pultronaggio Giuseppe, già dipendente della ditta Chatillon di Vercelli e da questa licenziato (al termine della prevista procedura interconfederale) per riduzione di personale nel gennaio del corrente anno 1955. Nell'estate la ditta Chatillon di Vercelli ha assunto nuovo personale in completo sfregio (e non soltanto per quanto si riferisce al Pultronaggio) del disposto dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, che dispone, per usare le parole del ministro, « che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno. Scopo della norma evidentemente è quello di favorire la ripresa del lavoro da parte di lavoratori che, per avere subito il danno del licenziamento in coincidenza di uno sfavorevole andamento

dell'attività aziendale, acquistano titolo ad ottenere il ripristino del loro rapporto di lavoro, quando lo sfavorevole andamento si è in tutto o in parte superato ».

« Nel caso di Pultronaggio è nominativamente accertato che lavoratori nuovi assunti sono stati adibiti allo stesso identico lavoro da lui precedentemente svolto e cioè addetti al carico e scarico delle vasche del lavaggio XO.

« Chiede pertanto al ministro come ritiene di poter intervenire per un completo e urgente ripristino della legalità nel caso specifico (legalità che stranamente fu violata, trattandosi di atti da compiersi da parte dei competenti uffici statali di collocamento) e con la occasione quali provvedimenti intenda prendere per reprimere gli abusi numerosi (anche se al momento il Ministero non è in condizione, a quanto comunicato allo scrivente, di rilevare statisticamente e a contrario i casi, assai rari, di applicazione dell'articolo 15, ultimo comma) che si commettono attraverso la violazione della legge citata, violazione che, unitamente alla nota e generalizzata prassi delle assunzioni preferenziali, consente a taluni imprenditori poco scrupolosi di sostituire a loro piacimento gli operai in condizioni sostanziali di sfrenata illegalità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17739)

« ORTONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli risulti che nel comune di Verdicaro (Cosenza) — il più misero comune d'Italia (confronta la relazione parlamentare sulla miseria) — sono oltre ottocento disoccupati su circa seimila abitanti; e se non creda opportuno — attesa l'estrema miseria di quegli infelici — disporre l'urgente finanziamento dei cantieri di lavoro richiesti e programmati dall'ufficio provinciale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17740)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritengano opportuno intervenire, in sede di applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, affinché sia redatto un elenco aggiornato di tutte le specialità da prescrivere dall'I.N.A.M. e dagli altri enti mutualistici e sulle quali le ditte industriali, in base al fatturato, riconoscerebbero direttamente all'ente la percentuale, da contenere in misura equa ed in ogni caso inferiore al 17 per cento e con vantaggio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

per l'ente, il quale beneficerebbe della percentuale anche sui farmaci, che pur facienti parte delle prescrizioni mutualistiche, vengono prescritti e venduti extra mutue.

« E per conoscere altresì se non credano opportuno intervenire perché l'anzidetta percentuale sia gravata sulle tre categorie interessate (industriali, grossisti, farmacisti) in guisa che, fatturando le ditte industriali con uno sconto inferiore ai grossisti, e questi a loro volta ai farmacisti, si verrebbe a raggiungere in unica ed organica fase, la finalità dell'ente, che verrebbe a realizzare la percentuale con maggiore sollecitudine e con più sicura precisione e su tutti i prodotti mutuabili.

« Evidenti sono i vantaggi derivanti dalla soluzione prospettata:

minore, più semplice ed economica contabilità da intrattenere con le sole ditte industriali.

maggiore vantaggio per gli enti, conseguente alla percezione della percentuale sul ciclo generale di tutti i prodotti convenzionati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta) (17741) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, per sapere se non intendono predisporre d'urgenza provvedimenti atti a prorogare una terza volta il decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, riguardante provvidenze a favore del teatro.

« Le altre due proroghe furono disposte con le leggi n. 959 e 175, rispettivamente del 29 dicembre 1949 e del 31 marzo 1955.

« L'invocata proroga necessita per evitare inconvenienti fino a quando non sarà approvata l'apposita preannunziata legge organica sugli spettacoli; sia per dare a tutti una norma certa e tempestiva sulle sovvenzioni, sia per ridurre possibili rischi e conseguenti speculazioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta). (17742) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sono a sua conoscenza i dubbi sollevati sulla stampa e nell'opinione pubblica dalla polemica sui calciatori stranieri in Italia, specie in ordine alla contestata origine italiana di alcuni di essi e al divieto di svolgere la propria attività opposto, invece, in un caso di larga risonanza interna ed estera,

per sapere se è stato informato delle dannose ripercussioni presso la comunità italiana

in Brasile provocate dai comunicati dei giornali di San Paolo. Scrive, infatti l'autorevole *A Gazeta Esportiva*: « sulla nazionalità dell'ex *crak* della Fluminense, Marinho Di Pietro, nessun dubbio esiste. contrariamente a Vinicius e Dido, di origine brasiliana, Maurinho è figlio di genitori italiani. Quanto a Julinho, discendente di venti generazioni portoghesi, avremmo preferito non doverne parlare. È semplicemente ridicolo, infatti, che la Fiorentina voglia trasformare Julinho in un nipotino di italiani. Naturalmente tutti i latini sono di origine romana... Ma Julinho, Vinicius, Dido e Da Costa si sono recati in Italia per giocare al calcio, e in qualità di professionisti, non per cambiare nazionalità per... due o quattro anni. Le società italiane gradirebbero assai trasformare questi giocatori professionisti in italiani (o almeno figli di italiani), ma questo porta facilmente alla truffa e all'inganno... È semplicemente assurdo andare alla ricerca di documenti falsi che dovrebbero confermare la discendenza italiana di Julinho, e indice di bassezza morale sia da parte delle società, sia da parte degli uffici di stato civile... Julinho, ripetiamo, ha aderito alla Fiorentina per giocare al calcio e non per falsificare documenti di famiglia. Ecco qua, e zitti. A José Carioca — brasiliano tipo — gli *yankees* malevoli usano dire che... suo nonno è caduto dal banano direttamente nella Cadillac. Ma noi non siamo *yankees*. Il nonno di Giulietto non può essere caduto da un olivo della Versiglia ».

« L'interrogante chiede se non sia opportuno svolgere accertamenti sulla posizione dei giocatori importati perché essi vengano tesserati quali stranieri e non « oriundi » nei casi dubbi e suscettibili di interpretazioni dannose per il buon nome del nostro Paese all'estero; chiede infine, se non si reputi necessario procedere ad una regolamentazione chiara della intera materia dell'impiego dei calciatori provenienti da federazioni straniere.

(L'interrogante chiede la risposta scritta). (17743) « SELVAGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere le circostanze dell'incidente mortale, di cui rimase vittima a Stoccarda nel luglio scorso il ventenne lavoratore italiano Marnini Enrico di Ugo, e il luogo dove l'infelice ragazzo venne sepolto, notizie che, insistentemente chieste dai familiari, la questura di Piacenza non ha saputo o non ha voluto dare.

(L'interrogante chiede la risposta scritta). (17744) « BERNARDI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, affinché facciano conoscere i motivi per cui da qualche tempo viene negato il rilascio del passaporto per l'emigrazione in Uruguay a cittadini italiani i quali, pur non avendo un contratto di lavoro o un atto di richiamo, sono però forniti di regolare permesso di libero sbarco da parte delle autorità uruguayane.

« All'interrogante è noto che tutti coloro che non hanno un atto di richiamo o persone conoscenti che possano fornire un contratto di lavoro, hanno però la facoltà, tramite la direzione generale dell'emigrazione in Montevideo, di emigrare con il permesso di libero sbarco rilasciato dalla predetta direzione a richiesta degli interessati. Molti di questi permessi sono già in possesso di vari gruppi di nostri concittadini, ma ad essi è rifiutato il rilascio del passaporto da parte delle autorità italiane.

« Si ritiene, pertanto, assolutamente e urgentemente necessario che il Governo faccia conoscere se la limitazione al rilascio dei passaporti sia dovuta a una reale disoccupazione rigorosamente accertata o invece a errate informazioni pervenute da qualche emigrante che non sia riuscito ad adattarsi al nuovo regime di lavoro e alla vita sociale dell'Uruguay.

« Tenendo sempre presente l'attuale disoccupazione esistente in Italia, non è giusto che, per colpa di un gruppo di persone, limitatissimo rispetto a tutti coloro che definitivamente si stabiliscono in Uruguay, si sacrifichi la possibilità di lavoro per molti, che hanno la volontà di migliorare il loro avvenire e quello delle loro famiglie: questi costituirebbero una « testa di ponte » efficacissima per il successivo richiamo di familiari e conoscenti; a tale scopo è necessario, pertanto, che essi entrino nell'Uruguay come liberi emigranti.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17745) « RUBINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali la questura di Verona non concede il rinnovo della licenza di caccia al signor Danuso Balilla, di Cologna Veneta, che ha inoltrato regolare domanda il 27 settembre 1955 sborsando lire 6700 di tassa.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17746) « ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'esito della pratica riguardante il distacco della frazione

Lemuri dal comune di Roccaforte Ligure (Alessandria) e la sua aggregazione al comune di Grandona (Alessandria).

« La richiesta è stata avanzata in data 21 gennaio 1952 dalla maggioranza dei contribuenti di Lemuri e il consiglio provinciale di Alessandria ha espresso parere favorevole in data 26 aprile 1954.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17747) « LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante alla signora Filomena Gangale fu Giuseppe, da Ruvo (Bari), moglie del militare Rocco Montaruli, classe 1909, distretto di Barletta, numero di posizione 13.5482.

« L'interrogante venne informato che era stato compilato progetto n. 010448 del 7 luglio 1955.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17748) « DE CAPUA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ragioni impediscono il sollecito invio all'Intendenza di finanza di Foggia dei fondi necessari per la liquidazione delle centinaia di pratiche di danni di guerra tuttora giacenti presso quegli uffici.

« La interrogante si augura che tale invio sia effettuato nel più breve tempo possibile al fine di apportare sollievo nel periodo più duro dell'anno a tante famiglie già così duramente provate e nel contempo di impedire che, col progressivo aumento del costo della vita, l'entità degli indennizzi, già così esigui in rapporto al danno sofferto, venga ad essere ulteriormente svalutata.

(*La interrogante chiede la risposta scritta*).
(17749) « DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui non sono ancora state liquidate al signor Ratti Emilio i danni sopportati per causa di guerra.

« Nel 1945, appena cessate le ostilità, un mezzo alleato investiva nei pressi di Loreto (Ancona) un camion della cooperativa Matteotti di Alessandria. Il camion andava distrutto e perdeva la vita il partigiano Ratti Carlo — in servizio come aiuto autista — figlio del richiedente Ratti Emilio. Per quante sollecitazioni siano state fatte la questione non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

venne mai definita né nei rapporti della cooperativa Matteotti di Alessandria, né in quelli del Ratti Emilio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17750) « LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando egli intenda concedere al comune di Cologno Monzese (Milano) un ulteriore contributo di 25 milioni, contributo assolutamente e urgentemente indispensabile per il completamento dell'edificio scolastico e per fornirli dei servizi igienici necessari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17751) « BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario ed urgente disporre una perizia per accertare, e quindi eliminare, i pericoli che incombono su quanti transitano per le strade di Alemagna (Belluno), a causa degli sfaldamenti delle pareti rocciose resi frequenti dopo gli sbancamenti effettuati negli anni 1954-1955, allo scopo di allargare la sede stradale, e se non ritenga insufficiente, ed anche ridicolo, la posa di cartelli indicatori « attenti ai sassi » quando avvengono frangimenti dell'ordine di mille metri cubi di pietrame, come si è ripetuto sulla strada di Alemagna n. 51, questa volta al chilometro 58.350.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17752) « BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione invocata dal comune di Sciolze (Torino), ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, dei muri di sostegno della via, della piazza e della strada di circonvallazione di detto comune, demoliti dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951, per cui è prevista una spesa di lire 5.500.000.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17753) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante l'auspicata costruzione del ponte sul Po, che all'altezza di Verolengo (Torino), collegherebbe due strade nazionali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17754) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della importante autostrada Milano-Pescara, che tanto necessaria si rende, in confronto ad altre autostrade progettate, dato il fortissimo traffico che si svolge lungo la statale adriatica.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17755) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intende conoscere l'esatto pensiero dei cacciatori di Gambellara (Vicenza), nonché quello dei coltivatori diretti proprietari interessati, prima di concedere il permesso definitivo di « riserva di caccia » per tutta la parte collinare del comune. L'interrogante è a conoscenza del fatto che la riserva è stata ideata da una cricca locale che ha teso ripetuti inganni ai cacciatori e ai proprietari, i ricorsi dei quali inviati al ministro dell'agricoltura sono rimasti sempre senza alcuna risposta.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere perché i signori Menti Agostino, Bazzacco Cornelio ed altri otto cacciatori di Gambellara, che cercavano democraticamente di opporsi all'ingiusto provvedimento dell'installazione della riserva siano stati diffidati dal maresciallo dei carabinieri ed alcuni perfino dal pretore e confida che un'indagine in proposito sia più seria di quella effettuata il 5 giugno 1955 dal funzionario del ministero dottor Pasquale Mauca che si lasciò suggestionare dalla cricca capitanata dal dottor Peratoner, direttore della cantina sociale locale.

« L'interrogante ricorda che la zona destinata a riserva non possiede nessuno dei caratteri adatti allo scopo essendo quasi totalmente coperta di vigneti, mancando d'acqua ed essendo priva quasi del tutto di macchia boschiva.

« Chiede in conclusione che nessun provvedimento venga preso senza interpellare i portavoce dei cacciatori signori Menti Agostino e Bazzacco Cornelio che sono in possesso di tutti gli elementi che sconsigliano l'installazione definitiva della riserva.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17756) « ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse del comune di Macello (Torino), disporre la costruzione di 200-300 metri di ripari lungo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

la sponda sinistra del torrente Chisone in regione Agnesini Inferiori del comune di Pine-rolo, che sarebbe molto utile a quella popolazione, perché salvaguarderebbe, nei periodi di piena del torrente, dall'alluvione, il comune stesso.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17757) « COLITTO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, per conoscere se essi non ritengano opportuno insistere presso il ministro del tesoro affinché non sia ulteriormente ritardata la costituzione del consorzio di bonifica montana del Gargano. Le alluvioni che periodicamente colpiscono quelle laboriose popolazioni non consentono, senza irreparabile danno, l'indugio nell'adottare provvedimenti atti ad impedire l'ulteriore depauperamento di un'economia già molto depressa.

(*La interrogante chiede la risposta scritta*).
(17758) « DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non creda opportuno istituire un posto telefonico nella frazione Stella del comune di Macello (Torino), avente i requisiti, di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17759) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non creda opportuno istituire un posto telefonico nella frazione Abatemarco del comune di Montano Antilia (Salerno), avente i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17760) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per i quali, con procedimento inusitato, non è stato preventivamente sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere sugli emendamenti al disegno di legge Malvestiti per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi, prima della loro presentazione al Parlamento; tanto più che tali emendamenti hanno profondamente modificato il preesistente disegno di legge.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17761) « FALETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Società lucana di elettricità, concessionaria per la rete della provincia di Matera, onde si eviti il ripetersi del grave inconveniente per il quale in vari centri di quella provincia, come ad esempio quello di Salandra — vedi *Il Giornale d'Italia* del 9 dicembre 1955 — l'energia elettrica viene erogata con frequentissime e talvolta lunghe interruzioni danneggiando così non solo gli utenti privati, ma anche i vari esercizi pubblici, i frantoi, i molini, i forni e le altre industrie della zona, senza che le giustificazioni addotte dalla suddetta concessionaria siano effettivamente valide ad autorizzare le lamentate interruzioni.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17762) « SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le arcane ragioni che lo hanno indotto a ignorare il congresso nazionale, cui era stato gentilmente invitato, tenutosi a Savona nei giorni dal 10 al 13 dicembre, della Federazione italiana pensionati, che rappresenta oltre 450 mila pensionati, vecchi lavoratori di ogni o di nessuna opinione politica, ma uniti dalla comune aspirazione a condizioni di vita umane e civili. Contemporaneamente gli interroganti vorrebbero sapere il motivo per cui il ministro non abbia altrettanto ignorato altri congressi certamente meno rappresentativi di quello, cui i suoi predecessori mandavano almeno un telegramma augurale.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(17763) « ALBIZZATI, BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Marciana (Livorno), di istituzione di un cantiere scuola di lavoro, che prevede l'impiego di 5.100 giornate di lavoro, che nel mentre gioverebbe molto ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la costruzione della strada Procchio-Guardiola in detto comune.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17764) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni in merito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

alla richiesta del comune di Loranze (Torino), di istituzione in detto comune di un cantiere scuola di lavoro, che mentre gioverebbe molto ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione ed ampliamento della strada comunale Parella-Loranze.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17765) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene necessario disporre d'urgenza una congrua proroga dei termini di scadenza — fissati al 31 dicembre 1955 — per la presentazione delle domande da parte dei disoccupati dell'agricoltura ai fini della corresponsione del sussidio di disoccupazione, in considerazione che:

1°) non ancora i corrispondenti comunali degli uffici provinciali dei contributi unificati hanno ricevuto in dotazione i moduli da distribuirsi agli aventi diritto;

2°) sembra pertanto assai difficile che gli interessati potranno essere in grado di compilare e di consegnare, entro il termine prescritto del 31 dicembre, il prescritto modulo.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17766) « DEL VESCOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti abbia preso e quali istruzioni abbia dato alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti e all'ufficio centrale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, per facilitare la cancellazione dagli elenchi degli assistibili ed il conseguente sgravio dai contributi aziendali e capitarî di cui all'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, dei coltivatori diretti titolari di pensione di invalidità e vecchiaia i quali, in virtù della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno conseguito, dal 1° novembre 1955, il diritto all'assistenza di malattia a carico degli enti mutualistici, presso i quali erano stati assicurati durante i periodi di lavoro dipendente prestato e per tale assistenza hanno ovviamente optato in quanto assai più larga e completa di quella erogata dalle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17767) « JACOMETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, ed il ministro

dei lavori pubblici, per conoscere se sono informati che autorevoli esponenti della democrazia cristiana del Molise vanno in detta regione verbalmente e con circolari stampa affermando che si starebbe « tramando il tradimento innominabile della cessione a grandi gruppi industriali, identificati nella S.M.E., delle acque del Biferno », unica risorsa idrica del Molise, pur essendo ancora la maggior parte dei suoi comuni assetati e senza opere igieniche e bloccandosi così ogni possibilità di sviluppo agricolo ed industriale della regione stessa (mentre la Cassa per il Mezzogiorno avrebbe affermato « dover servire le acque del Biferno solo alle esigenze alimentari di Napoli, il sindaco di Napoli avrebbe smentito tale affermazione ed avrebbe denunciato la manovra della S.M.E.) e per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, sia ciò o non sia esatto, perché, in ogni caso, siano nella maniera più integrale salvaguardati i sacri interessi del Molise, cui le acque del Biferno debbono assicurare l'alimentazione idrica, la soddisfazione delle esigenze industriali e quella della migrazione dei terreni, che si estendono lungo le rive del fiume, evitandosi sempre che il letto del fiume si trasformi in una serie di pantani, nocivi alla salute della popolazione locale.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se e quali domande siano state presentate di concessione di acqua del Biferno da detta Società meridionale di elettricità o da altre società del comune di Napoli e da altri comuni e quali opposizioni siano state prodotte dall'amministrazione provinciale o da altri enti del Molise od anche da privati e quale l'esito delle une e delle altre ed, inoltre, se esistono e quali riserve su dette acque.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere se esistono progetti di acquedotto da realizzarsi utilizzando le acque del Biferno, nella città di Napoli, che siano stati portati a conoscenza del Ministero dei lavori pubblici e quali pareri siano stati da questo emessi e se saranno detti progetti e quando realizzati, ed in particolare se la Cassa è informata della esistenza di un progetto di acquedotto campano, con utilizzazione delle acque predette, sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe ad esprimere il suo parere nella seduta del 6 agosto 1949 e se tale progetto sarà posto in esecuzione, tenendosi o meno ferme le condizioni, cui detta esecuzione venne subordinata.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17768) « COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non possa intervenire per la urgente bonifica del bacino del Ferro-Straface in Oriolo, Amendolara, e paesi vicini, nonché dell'Abatemarco interessanti i comuni di Verbicaro, Grisolia, Santa Maria, Marcellina ed altri, bacini in provincia di Cosenza.

« Si tratta di zone con altissima percentuale di contadini disoccupati, mancanti di terra che la bonifica dei bacini loro darebbe e per vaste superfici: il bacino agrario del Ferro-Straface, della superficie di ettari 19.212, ne ha in parziale e primitiva cultura circa 15.000; il bacino dell'Abatemarco, meno di settemila su ettari 12.419, e continuamente minacciati e danneggiati dalle alluvioni.

« E se non possa intervenire perché i rioni Bonifante, Marcatello e San Pietro di Verbicaro — frananti nel torrente San Pietro — siano trasferiti a monte dell'abitato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17769) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a sua conoscenza l'attuale crisi dello sport italiano ed i diversi avvenimenti svoltisi in seno alle varie federazioni sportive controllate dal C.O.N.I., ed in particolare per i provvedimenti adottati nell'ultimo consiglio della F.I.G.C., dove è stata deliberata la costituzione di un centro di studio tecnico e di divulgazione ed è stata altresì decisa l'istituzione di una diecina di centri provinciali d'addestramento ragazzi da 10-12 e 12-14 anni, che dovrebbero sorgere nei massimi capoluoghi di regione, quali Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bari, ecc. Tali centri dovranno funzionare sotto la direzione del centro federale e con i fondi messi a loro disposizione dalla F.I.G.C.

« Questo sistema, già adottato dal C.O.N.I. e da altre federazioni sportive, la creazione cioè di centri tecnici nelle grandi città, serve solo a pochi fortunati giovani, danneggiando così tutta la gioventù che non abita nei grandi centri regionali.

« Quella gioventù ha già la possibilità di far parte delle squadre ragazzi e allievi della Roma, Lazio, Milan, ecc., senza che per essi si facciano sacrifici finanziari. Viceversa, tutta la gioventù degli altri 8.000 comuni non è in grado di avere quasi alcuna attrezzatura sportiva e mezzi adeguati per lo svolgimento delle relative attività.

« Tutto ciò è diseducativo. L'Italia non ha bisogno di nessun centro periferico tecnico e di divulgazione. Sarebbe indispensabile, invece, alla periferia, dar vita alle piccole società, democraticamente organizzate, dove non solo si impara a giocare ma s'impara a contribuire alla vita delle società ed al sistema democratico. Oltre al naturale finanziamento, adeguato, dei grandi organismi sportivi e ricreativi a carattere nazionale, quali il Centro Libertas, il C.S.I., l'E.N.A.L., ecc.

Piccole società e grandi enti che, confortati dall'assistenza federale, potrebbero contribuire allo sviluppo di tanti vivai, che per il passato fecero la fortuna del calcio italiano e di tutti gli altri sports.

« Si rende necessario, dunque, un solo centro tecnico federale, su base nazionale, per il perfezionamento di qualche centinaio di atleti che, a rotazione, potrebbero difendere i colori nazionali; per il resto sarebbe utile che le stesse società professionistiche e dilettantistiche curassero il miglioramento dei propri atleti.

« Considerata la situazione sopra esposta, l'interrogante chiede se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisi l'opportunità, a norma delle vigenti leggi, di intervenire in modo che la F.I.G.C., il C.O.N.I. e le altre federazioni sportive utilizzino questi mezzi per creare attrezzature e campi in tutti i comuni del piano e della montagna, i quali con i modesti mezzi a loro disposizione, non riuscirebbero, quasi mai, ad avere un campo o altre attrezzature, per educare lo spirito ed il corpo dei loro giovani.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17770) « PRIORE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza dei recenti attentati perpetrati a danno di cittadini e beni italiani in Somalia, attentati di cui si elencano qui appresso i principali; e per conoscere quali misure di ordine particolare e quali di ordine generale siano state adottate per porre fine al gravissimo stato di disagio in cui versano gli italiani rimasti nel territorio del nostro ultimo possedimento italiano:

1°) a Mogadiscio è stato aggredito e rapinato il commerciante italiano Bertami subito dopo la chiusura del suo negozio e prima che montasse nella sua auto stanziante davanti al medesimo. Il Bertami fu immobilizzato da una revolverata al piede e la moglie

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

de: rubata della borsa contenente l'incasso giornaliero.

2°) Venti giorni fa a Mogadiscio, l'autista di piazza, cittadino italiano, signor Bertolani veniva aggredito da parte di due autoctoni che aveva trasportati al lido come passeggeri.

3°) Il 4 corrente poco prima delle ore 22 i coniugi Smaniotto Gino fu Giacomo e Benzin Corinna di Vittorio, cittadini italiani, mentre unitamente alla figlia Renata Teresa di mesi 18, transitavano a bordo della loro autovettura sulla rotabile Modagiscio-Afgoi — diretta a quest'ultima località — giunti all'altezza del 5° chilometro trovavano la strada sbarata. Fermata l'autovettura, lo Smaniotto accingevasi a liberare il piano stradale dall'ingombro quando improvvisamente quattro autoctoni sconosciuti armati di pugnali e scimitarre, rimasti fino a quel momento nascosti tra i cespugli ai margini della strada, dopo aver lanciato alcuni grossi sassi, aggredivano sia lui che la moglie producendo loro ferite varie al capo ed al corpo di non grave entità. Nell'occorso la piccola Renata Teresa che trovavasi in braccio alla madre decedeva per colpo di scimitarra al capo.

4°) Il 2 dicembre, per intervento dell'avvocato Chapron, ex direttore del corriere della Somalia ed ex funzionario dell'Afis, sono stati scarcerati gli autori dell'incendio di un capannone a magazzino, della azienda n. 71 del cittadino italiano Zanzani, i quali erano stati condannati a due anni e mezzo di reclusione dal tribunale di Merca.

5°) Il giorno 21 novembre 1955, alle ore 10 del mattino, nella azienda S.V.I.C. di Goluin, è stato pugnalato l'impiegato dell'azienda stessa, il cittadino italiano Buffoli Mario di 63 anni, per il semplice motivo di essersi permesso di cercar di allontanare un ladro di banane.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17771)

« ANFUSO, ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze, del tesoro e della riforma burocratica, per conoscere i motivi per i quali non si provvede alla distribuzione dei « diritti casuali storici » dovuti, in virtù di legge, al personale delle imposte dirette e del registro, diritti già riscossi dal 1° agosto 1954 a tutt'oggi.

« È noto che l'Amministrazione ha già da tempo predisposto i progetti per la liquidazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta)
(17772)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non intenda emanare opportune disposizioni ai distretti affinché sia rilasciata agli agenti delle ferrovie dello Stato, che durante la guerra 1940-45 furono militarizzati a seguito del bando del Capo del Governo in data 4 giugno 1943, la dichiarazione integrativa necessaria per poter attribuire i benefici previsti per gli ex combattenti ai ferrovieri della Sicilia e della Sardegna, i quali finora ne sono stati esclusi perché i competenti uffici del Ministero della difesa hanno sostenuto che detti ferrovieri vennero militarizzati ai soli fini penali e disciplinari.

« Poiché i ferrovieri della Sicilia e della Sardegna subirono in taluni casi — specie nel triangolo operativo Siracusa-Messina-Palermo — perdite rilevanti ed assicurarono, col continuo pericolo per la loro vita, i trasporti militari, sembra all'interrogante che risponda ad un principio di giustizia concedere a detti ferrovieri i benefici invocati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17773)

« PETRUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno e necessario modificare la tabella di valutazione dei titoli didattici nei confronti degli aspiranti agli incarichi e supplenze per la musica ed il canto corale nella scuola media, nella scuola di avviamento professionale, negli istituti magistrali.

« L'ordinanza ministeriale 7 aprile 1955 dispone, infatti, che sia valutato soltanto l'insegnamento prestato dall'anno scolastico 1945-46 in poi.

« Tale limitazione può sembrare logica dovendosi supporre che l'insegnante fuori ruolo, nel periodo di 10 anni, se dotato di preparazione e di titoli, possa conseguire la immissione nei ruoli del personale insegnante per concorso. Poiché per l'insegnamento del canto corale nelle scuole di avviamento professionale non è stato mai previsto il concorso in sede ordinaria — trattandosi di insegnamento per il quale in nessun tipo di scuola esiste cattedra di ruolo — l'interrogante ritiene giusto ed equo che il servizio prestato in tali scuole debba essere valutato fino a 25 anni, in analogia peraltro a quanto a suo tempo venne disposto per il concorso a n. 56 posti di canto corale, ruolo speciale transitorio, classe di concorso XII-bis, sulla base della norma del quarto capoverso della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

nota 1 della lettera e) del n. 2 della tabella A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236.

« Per quanto si riferisce inoltre alla supplenza ed all'incarico della « musica e canto » negli istituti magistrali, poiché dal lontano 1938 — cioè da oltre 17 anni — per tali scuole non sono state messe a concorso cattedre di ruolo ordinario, per tale insegnamento, appare evidente come, per ragioni di equità e di logica, non si possa limitare a 10 anni la valutazione dell'insegnamento prestato in dette scuole dagli aspiranti ad incarichi e supplenze.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17774) « DE' COCCI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il numero di cattedre di materie letterarie attualmente vacanti nei Conservatori di musica.

(La interrogante chiede la risposta scritta).
(17775) « GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga necessario disporre modifiche all'orario del treno accelerato 1798, in partenza da Pescara alle ore 1 ed in arrivo ad Ancona-Centrale alle ore 7,17.

« Poiché detto treno è usato quasi esclusivamente da operai ed artigiani che, di primo mattino, si recano al lavoro nei centri di San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Porto Civitanova, Loreto, Osimo, Castelfidardo, Ancona, si desidererebbe che l'orario fosse posticipato in maniera da stabilire l'arrivo ad Ancona-Centrale per le ore 7,45-7,50 realizzandosi così un conveniente e sensibile vantaggio per i molti lavoratori interessati.

« Con l'occasione l'interrogante fa notare che detto treno è spesso composto da un numero insufficiente di vetture di terza classe, il che costringe i detti lavoratori ad effettuare in piedi il viaggio quotidiano.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17776) « DE' COCCI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se egli non intenda affrontare e risolvere una volta per tutte il problema gravissimo della ferrovia Garganica (San Severo-Peschici).

« Tale problema si presenta con caratteri di estrema urgenza e complessità e solo con

l'intervento massiccio dello Stato, che eventualmente avochi a sé la gestione assolutamente deficitaria di tale ferrovia, può essere risolto. Gli aspetti più importanti sono:

1°) il prolungamento della linea sino a Vieste, attualmente tagliata fuori da ogni comunicazione coi centri vicini;

2°) il rafforzamento dell'armamento.

3°) il rinnovo e l'ammodernamento del materiale rotabile,

4°) la modifica parziale del tracciato.

« Questi tre ultimi punti permetterebbero una maggiore rapidità e frequenza nelle comunicazioni; attualmente infatti i 79 chilometri di percorso sono coperti in due ore e venti minuti proprio perché le molte e strette curve e la debolezza dell'armamento impongono velocità modeste, per la stessa ragione non è possibile introdurre le automotrici.

« La interrogante fa notare che tale ferrovia collega tra di loro e col capoluogo ben nove paesi del Gargano nord tutti popolosi e industri e che non è da oggi, anche se oggi particolari deficienze si sono sensibilmente aggravate, che quelle popolazioni lamentano il cattivo servizio della ferrovia Garganica, palesemente insufficiente a fronteggiarne i crescenti bisogni.

(La interrogante chiede la risposta scritta).
(17777) « DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le principali caratteristiche (ubicazione, costo presunto, numero di vani, ampiezza, principali servizi, ecc.) del progetto predisposto fin dal 1946 per lo spostamento della stazione ferroviaria di Migliarino Pisano, in località posta 2 chilometri a nord dell'attuale scalo; e per sapere se l'amministrazione ferroviaria non ritenga opportuno e urgente, in ordine alle lamentate insufficienze per quanto riguarda il servizio merci e quello viaggiatori (sala di attesa, servizi, ecc.), studiare un progetto di sistemazione dell'attuale stazione, considerando che il progetto di spostamento predisposto nel 1946 è di aleatoria realizzazione come si evince dalla risposta data alla sua precedente interrogazione n. 15674 e tenendo presente infine che, pur con le limitazioni naturali imposte dal fiume Serchio e dalla statale Aurelia, è possibile una soddisfacente soluzione o quanto meno un sensibile miglioramento dell'attuale situazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17778) « RAFFAELLI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali linee automobilistiche siano state riconosciute « urbane » agli effetti della legge 24 maggio 1952, n. 628, e — limitatamente alla regione toscana — quali sono le aziende private o pubbliche che hanno fatto domanda per ottenere il riconoscimento ai sensi della citata legge.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)
(17779) « RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se corrisponda a verità la richiesta avanzata tendente ad ottenere una limitazione massima delle difese doganali italiane per gli spiriti, le acquaviti ed i liquori, mediante:

1°) la riduzione della gradazione minima legale per l'applicazione della sovrimposta di confine e del diritto erariale sugli spiriti, ai prodotti alcoolici importati;

2°) la rinuncia da parte italiana all'applicazione agli spiriti importati della imposta e del diritto erariale stabiliti per l'alcole ottenuto in Italia dalla materia prima meno favorita.

« L'interrogante chiede le più ampie assicurazioni che tale riduzione non venga mai concessa in quanto costituirebbe un danno enorme per tutta la produzione vitivinicola italiana e per quanti contadini e lavoratori in essa e per essa trovano le quotidiane forme di sostentamento.

« Fa, inoltre, presente l'inopportunità di un tale provvedimento in quanto la stessa produzione italiana è già minacciata dalla insufficiente protezione tariffaria e dalla liberalizzazione unilaterale, specie in presenza di assoluta mancanza di contropartite (principalmente da parte della Francia) e della applicazione da parte di paesi esteri anche di evidenti misure di *dumping*.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)
(17780) « CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per chiedere se la Cassa del Mezzogiorno intende finanziare la importante strada che unirebbe la frazione di San Lazzaro di Agnola ad Amalfi.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)
(17781) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali sanzioni intenda adottare a carico dei funzionari di polizia che con irresponsabile determinazione ordinarono ed eseguirono brutali cariche contro cittadini raccolti nella mattinata di venerdì 9 dicembre 1955 nella piazza del municipio di Castellammare di Stabia (Napoli) per chiedere di poter conferire col sindaco e con un membro del Governo presente nella sede comunale allo scopo di progettare le urgenti necessità dei disoccupati locali.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)
(17782) « CAPRARA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno e il ministro della riforma della pubblica amministrazione, per conoscere se essi non intendano di dover affrontare con propria iniziativa la sollecita discussione e approvazione delle proposte di legge presentate sulla materia oggetto della presente interrogazione, il problema degli impiegati in servizio nel 1939 ed esclusi dai benefici concessi in quell'anno agli squadristi fascisti, perché sprovvisti di tale titolo di merito.

« Tanto allo scopo di far scomparire rapidamente dalla pubblica amministrazione ogni residuo di favoritismo fascista e di ristabilire la dignità e la giustizia oltraggiate nelle persone di tanti benemeriti dipendenti dello Stato.

(*La interrogante chiede la risposta scritta.*)
(17783) « DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del fatto che tutto il territorio agricolo di Licata (Agrigento) coltivato a pomodoro, piselli, patate — culture primaticce di grande valore economico — è colpito da una malattia delle piante non precisamente conosciuta (l'irrorazione della comune poltiglia bordolese non ha dato alcun risultato) la quale rovina completamente le piante stesse e rovina economicamente migliaia di piccoli produttori;

e se è a conoscenza del fatto che, non adattandosi il terreno ad altre culture, la situazione è divenuta per quegli agricoltori gravissima;

per sapere se, in relazione alla calamità denunciata, il ministro non reputi opportuno di fare eseguire un sopralluogo che stabilisca

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

la natura del male, intervenendo con i mezzi necessari per mettere quei coltivatori in condizione di combatterlo con l'urgenza necessaria a impedire la rovina totale del prodotto;

per sapere infine se, visto il grave danno, il ministro non voglia direttamente intervenire o fare intervenire l'Ispettorato agrario (che non ha nemmeno risposto alle molte centinaia di domande di soccorso per i danni subiti) con un acconcio sussidio.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)
(17784) « BERTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente accogliere la richiesta inoltrata al suo Ministero dal comune di Castelfiorentino, intesa ad ottenere:

1°) la sostituzione con un'automotrice e due rimorchi o l'appesantimento con altre due vetture, nonché l'anticipo di venti minuti circa nella partenza da Siena, del treno accelerato A 636 delle ore 6,10 che arriva a Empoli alle 7,37 attualmente in coincidenza col treno n. 1831 proveniente da Livorno e in arrivo a Firenze alle ore 8,21; il proseguimento di una parte di detto convoglio, diretto da Empoli a Firenze, con arrivo a Firenze alle ore 8;

2°) la istituzione, col materiale giunto a Firenze al mattino, di un treno in partenza da Firenze per Siena alle ore 13 circa, diretto da Firenze a Empoli e in arrivo a Siena alle ore 14,45 circa.

« Oppure:

1°) l'anticipo di 20 minuti della partenza da Siena dell'accelerato A 636 e conseguente anticipo del treno 1831 in partenza da Livorno e coincidente ad Empoli col treno A 636 proveniente da Siena per giungere a Firenze alle ore 8 circa;

2°) il ritardo di 30 minuti nella partenza da Firenze del treno 980 delle ore 12,25 o istituzione di un'automotrice in partenza da Empoli per Siena verso le ore 14,10, per permettere ai viaggiatori di tutta la Valdelsa di fruire del treno 722 in partenza da Firenze per Pisa alle ore 13,25 che giunge ad Empoli alle ore 14,03.

« Tali richieste sono giustificate dal fatto che la situazione attuale costringe impiegati e studenti della Valdelsa a partire prima di giorno e dal fatto che non si può permettere che fanciulli e ragazze giovanissime rimangano inoperosi per le sale d'aspetto della sta-

zione di Empoli o per le vie della città per circa due ore;

3°) istituzione di un treno o di un'automotrice Firenze-Empoli-Siena in partenza da Firenze alle ore 19,20 circa, essendo i treni attuali in partenza da Firenze alle ore 18 e alle ore 20,50 scomodi per la maggior parte dei viaggiatori.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta.*)

(17785)

« CERRETI, BARDINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se codesto Ministero abbia davvero diramato una circolare ai prefetti contenente una aberrante interpretazione della legge 30 luglio 1955, n. 645. Detta circolare estenderebbe la proroga di un anno alle gestioni commissariali anche nei comuni il cui quadriennio scade nel 1956.

« L'informazione di cui sopra è stata fornita dal prefetto di Napoli ad una delegazione di sindaci e di parlamentari che sollecitavano la revoca dei commissari per render possibile la ricostituzione su base elettiva dei comitati di amministrazione degli E.C.A. e degli altri enti di beneficenza ed ospedalieri da tempo sospesi, essendo ampiamente scaduti i termini di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta.*)

(17786) « VIVIANI LUCIANA, SANSONE, DI NARDO, MAGLIETTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

CANTALUPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, vorrei conoscere quando il Governo intende rispondere alla mia interrogazione sulla mancata ammissione dell'Italia all'O. N. U.

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto sapere che risponderà nella seduta di venerdì.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Signor Presidente, in relazione all'impegno preso dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni durante la discussione del bilancio del suo Ministero,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

desidererei sapere quando verrà discussa la nostra mozione sulle concessioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'onorevole Braschi, ministro delle poste e delle telecomunicazioni, è pronto a discutere la mozione anche prima delle ferie. Si tratta di trovare la possibilità di fissare una data, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

Pertanto, se ciò non fosse possibile prima della sospensione dei lavori, la discussione della mozione potrà avvenire nelle prime sedute dopo la ripresa, in gennaio.

CERRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI. Signor Presidente, anch'io desidererei conoscere quando verrà discussa la nostra mozione sulle concessioni telefoniche.

PRESIDENTE. Quanto ho detto all'onorevole Mancini vale anche per lei, onorevole Cerreti. Si farà in modo di discuterla al più presto.

La seduta termina alle 20,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

RESTA: Autorizzazione all'Ente comunale di assistenza di Roma a contrarre un prestito per la costruzione di immobili mediante l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato (1777);

CECCHERINI: Stanziamento straordinario per la sistemazione della zona archeologica di Aquileia (1881);

TOGNI ed altri: Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie disposte dalla legge 12 luglio 1951, n. 561, a favore della zona industriale di Livorno (1938).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori*: Valsecchi, per la maggioranza; Angioy, di minoranza.

3. — Discussione della proposta di legge.

Senatore BRASCHI: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1490) — *Relatore*: Franzo.

4. — Discussione dei disegni di legge.

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia (*Approvato dal Senato*) (1837) — *Relatore*: Tosi.

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — *Relatore*: Lucifredi.

5. — Svolgimento di interpellanza.

6. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, per la maggioranza; Assennato, di minoranza.

7. — Discussione della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI. Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1091) — *Relatore*: Roselli.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

8 — *Discussione del disegno di legge*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori*: Cappa Paolo e Geremia.

e delle proposte di legge

TOGNI ed altri Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — *Relatori*: Bellotti e Cappa Paolo,

MICHELI e VISCHIA Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori*: Caiati e Cappa Paolo.

9. — *Discussione dei disegni di legge*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa; firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore*: Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a

Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore*: Cappi.

10. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Discussione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*, Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI